



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1. Il D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito nel testo Decreto) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto, nell'ordinamento italiano, l'istituto della responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1).

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse proprio o di terzi (art. 5).

L'Ente è, altresì, esonerato da responsabilità qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul loro funzionamento e sulla loro osservanza nonché di curare l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente avente autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di gestione ed organizzazione;

d) l'organo sopra indicato abbia diligentemente svolto l'attività di vigilanza cui è tenuto (art. 6).

La responsabilità dell'ente è da considerarsi autonoma da quella personale del soggetto che ha commesso il reato, potendo infatti essere contestata anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato individuato o non sia imputabile ovvero il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicabilità. L'ente può rinunciare all'amnistia (art. 8).

La responsabilità dell'ente, inoltre, sussiste anche in relazione ai reati commessi all'estero, qualora l'ente abbia nel territorio dello Stato la sua sede principale e purché nei confronti dell'autore del reato non procedano le autorità dello Stato in cui il fatto è stato commesso (art 4).

1.1.1 I reati

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali presupposto per l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente sono:

a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24), in particolare:

- (i) malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- (ii) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- (iii) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- (iv) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- (v) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- (vi) frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- (vii) delitto di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986;

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*), in particolare:

- (i) falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- (ii) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- (iii) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

- (iv) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- (v) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- (vi) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- (vii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- (viii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- (ix) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- (x) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- (xi) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);

c) delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), in particolare:

- (i) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- (ii) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- (iii) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- (iv) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- (v) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- (vi) associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- (vii) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n.5 c.p.p.);

d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25), in particolare:

- (i) peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 c.p.);
- (ii) peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.)

- (iii) concussione (art. 317 c.p.);
- (iv) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- (v) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- (vi) corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- (vii) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- (viii) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- (ix) pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- (x) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (xi) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- (xii) abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.);
- (xiii) traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);

e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*), in particolare:

- (i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- (ii) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- (iii) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- (iv) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- (v) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- (vi) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- (vii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- (viii) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- (ix) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- (x) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

f) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1), in particolare:

- (i) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- (ii) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- (iii) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- (iv) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- (v) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- (vi) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- (vii) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- (viii) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

g) reati societari (art. 25 *ter*), in particolare:

- (i) delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- (ii) delitto di false comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- (iii) delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- (iv) delitto di falso in prospetto (art. 173 *bis* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- (v) contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. 39/2010 così come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 135/2016);
- (vi) delitto di impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- (vii) delitto di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- (viii) contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- (ix) delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- (x) delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- (xi) delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- (xii) delitto di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- (xiii) delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- (xiv) delitto di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- (xv) delitto di aggio (art. 2637 c.c.);
- (xvi) delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
- (xvii) delitto di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);

- (xviii) delitto di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, comma 1 c.c.);
- h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), in particolare:
- (i) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
 - (ii) delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999;
- i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1), in particolare:
- (i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
- j) delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), in particolare:
- (i) riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
 - (ii) prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
 - (iii) pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - (iv) detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater*);
 - (v) pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1);
 - (vi) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies*);
 - (vii) tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - (viii) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - (ix) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
 - (x) adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- k) abusi di mercato (art. 25 *sexies*), in particolare:
- (i) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
 - (ii) manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58);
- l) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25 *septies*), in particolare:
- (i) omicidio colposo, commesso in violazione dell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);

- (ii) lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.);
- m) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*), in particolare:
- (i) ricettazione (art. 648 c.p.);
 - (ii) riciclaggio (art. 648 *bis*);
 - (iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter*);
 - (iv) autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1.);
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*), in particolare:
- (i) delitti di cui agli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*, 174 *quinquies*, L. 22 aprile 1941, n. 633;
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), in particolare:
- (i) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- p) reati ambientali (art. 25 *undecies*), in particolare:
- (i) inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - (ii) disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - (iii) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - (iv) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - (v) delitti associativi finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452 *octies* c.p.);
 - (vi) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - (vii) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - (viii) reato di cui all'art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - (ix) reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - (x) reato di cui all'art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - (xi) reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - (xii) reato di cui all'art. 259, comma 1 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- (xiii) reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- (xiv) reato di cui all'art. 279, comma 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- (xv) reato di cui all'art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- (xvi) reato di cui all'art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- (xvii) reato di cui all'art. 3 *bis* L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- (xviii) reato di cui all'art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- (xix) reati di cui all'art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549;
- (xx) reati di cui all'art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- (xxi) reati di cui all'art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;

q) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), in particolare:

- (i) delitto di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- (ii) delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

r) razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), in particolare:

- (i) delitti di cui all'art. 3, comma 3 *bis* L. 13 ottobre 1975, n. 654;

s) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), in particolare:

- (i) art.1 L. 13 dicembre 1989, n. 401;
- (ii) art.4 L. 13 dicembre 1989, n. 401;

t) reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*), in particolare:

- (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 *bis* D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- (iii) delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- (iv) delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- (v) delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo

complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro (art. 10 *quater*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- (vi) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 *bis*);
- (vii) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- (viii) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

u) contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*), in particolare:

- (i) reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Dall'esame dell'attività svolta da Minerva Ambiente e dalla valutazione del rischio di commissione di reato, non tutte le sopraelencate fattispecie di reato sono state ritenute, in astratto, applicabili alla stessa.

1.1.2 Le sanzioni

A norma dell'art. 9 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *la sanzione interdittiva;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza;*

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano in ogni caso e "*per quote*", in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* a un massimo di *Euro 1549* (art. 10).

L'ammontare della sanzione pecuniaria non è predeterminato; il giudice, infatti, determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta da quest'ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota, inoltre, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Le **sanzioni interdittive** sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve esser stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione; quest'ultima possibilità è ammessa, tuttavia, solo nel caso in cui la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organiche.
- b) vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 25 comma 5 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

Esse, inoltre, sono escluse qualora:

- a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13).

Sia le sanzioni pecuniarie che interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei delitti indicati nel par. 1.1.1 nelle forme del tentativo.

L'ente non risponde se, volontariamente, impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la **confisca**, a seguito di sentenza di condanna, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile confiscare il prodotto od il profitto del reato si procede alla confisca per equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 18).

1.1.3 Condotte esimenti

Il Decreto prevede una serie di ipotesi di esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa, sia nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (art. 6) sia nel caso in cui esso sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

Nel primo caso, l'ente non risponde se prova:

- a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) (art. 6).

Nel secondo caso, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è, invece, esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7).

1.2 Linee Guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno progressivamente esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le proprie *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”*.

Nucleo centrale delle nuove linee guida del 25 giugno 2021 di Confindustria è che un sistema di compliance integrato richiede la conoscenza dell'organizzazione, una sua misurazione, analisi e valutazione: *“Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa”*.

Si ricorda che il precedente *aggiornamento* (datato marzo 2014) delle Linee Guida del 2002, è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia il quale, con nota del 21 luglio 2014, ha dichiarato le Linee Guida elaborate da Confindustria idonee a prevenire i reati ex D. Lgs. 231/2001.

Nella parte generale trova spazio il codice etico, l'individuazione dei rischi e dei relativi protocolli, l'organismo di vigilanza, i gruppi di imprese, nonché i modelli organizzativi rispetto alle soglie dimensionali delle aziende. La seconda parte è dedicata alle diverse fattispecie di reato-presupposto e viene tratteggiato un metodo di analisi del rischio di maggiore fruibilità da parte delle aziende rispetto alle precedenti linee guida.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 D. Lgs. 231/2001 i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati dalle imprese sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti stessi (come appunto Confindustria) e comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.3 La L. 190/2012 (Legge Anti-corruzione) e il D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e i loro rapporti con il D. Lgs. 231/2001

Minerva S.c.a.r.l., come espressamente previsto nell'atto costitutivo e nello statuto, è una società consortile a responsabilità limitata, strutturata secondo il modello "*in house providing*" a capitale interamente pubblico.

La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed unitaria - secondo il modello "*in house providing*" - del servizio di igiene urbana ed ambientale in favore delle amministrazioni pubbliche socie ed il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), è esercitato dagli enti soci per mezzo dell'Assemblea.

Le società in controllo pubblico sono soggette a una serie di disposizioni – c.d. di *fraudprevention* – che si propongono il fine di prevenire la commissione di reati da parte degli enti.

In tale direzione operano in particolare:

- a) la legge 6 novembre 2012, n. 190¹ (Legge Anti-Corruzione) recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha introdotto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, un sistema organico di prevenzione e repressione della corruzione;
- b) il D. Lgs. n. 33/2013² (Decreto Trasparenza) recante misure per il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" che regola, in maniera analitica, le

¹ Così come modificata dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

² Così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

informazioni, la documentazione e le modalità di pubblicazione delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) il D. Lgs. n. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

In ragione del fatto che le c.d. società *inhouse* rientrano nel novero delle società in controllo pubblico, anche la Minerva Ambiente S.r.l. è da considerarsi destinataria di tale complesso di norme di *fraudprevention*.

In particolare, gli strumenti di prevenzione previsti dalla Legge Anti-corruzione e dal Decreto Trasparenza rilevano in questa materia in virtù del fatto che essi integrano e si intersecano con il modello organizzativo *ex* D. Lgs. 231/2001 ed appare pertanto opportuno, in questa sede, farvi brevemente riferimento.

Per quanto concerne la disciplina Anti-corruzione, le società in controllo pubblico hanno l’obbligo di adottare un *“Piano triennale di prevenzione della corruzione”* (P.T.P.C.)³, un documento di natura programmatica finalizzato all’elaborazione di strategie volte alla prevenzione della corruzione, attraverso: l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; la previsione, nel contesto di tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirla e di obblighi di informazione nei confronti del personale chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del piano; il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o stabiliscono rapporti relativi a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, verificando anche eventuali rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di tali soggetti e i dirigenti e/o i dipendenti dell’amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 190/2012 l’organo di indirizzo delle società in controllo pubblico nomina il *“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* (R.P.C.T), il cui compito consiste nella predisposizione del sistema di prevenzione nonché nelle verifiche sottese al controllo della sua attuazione⁴.

³ I P.T.P.C. devono essere adottati e implementati sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), previsto dall’art.1, comma 2 *bis*, L. 190/2012, la cui funzione è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Esso, inoltre, anche in relazione alle dimensioni e ai diversi settori di attività degli enti, individua le principali aree di rischio nelle società in controllo pubblico e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

⁴ In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione: propone il piano triennale di prevenzione; definisce procedure appropriate per selezionare e formare il personale dipendente destinato ad operare in settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi; verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

Passando alle misure per la trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 1 comma 34 della L. 190/2001 le società in controllo pubblico devono garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni relativi sia all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.

Le misure per la trasparenza devono essere adottate in apposito piano triennale, dovendo pertanto essere previste nel P.T.P.C. che, integrato con le misure in analisi, in ragione di ciò diviene il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*" (P.T.P.C.T.).

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 33/2016 dal D. Lgs. 97/2016 si sono concentrate nella figura del R.P.C.T. anche le funzioni di garanzia della trasparenza. Pertanto quest'ultimo, nel predisporre il Piano triennale ai sensi della L. 190/2012, deve anche occuparsi della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza, elaborando un'apposita sezione del Piano.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, le società in controllo pubblico sono infine tenute a costituire, sul proprio sito *web*, un'apposita *sezione*, denominata "*Società trasparente*", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Da tale breve analisi del contesto normativo emerge, quindi, che i principali strumenti della normativa anti-corruzione e trasparenza che interagiscono con il modello organizzativo e l'Organismo di Vigilanza - di cui pertanto si terrà conto nella strutturazione del Modello - sono il P.T.P.C.T., il R.P.C.T. e la sezione "*Società trasparente*".

2. IL MODELLO

1. Attività di Minerva

MINERVA è una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, con sede legale in Colleferro (RM), Piazza Italia n. 1, soggetta alla disciplina prevista per il modello cosiddetto *in house providing*.

MINERVA ha per oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed unitaria - secondo il modello *in house providing* - del servizio di igiene urbana e ambientale in favore delle amministrazioni pubbliche socie.

In particolare, la Società esercita le seguenti attività:

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione.

- (i) gestione dei servizi di igiene e ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche (di seguito anche definito “*il servizio di igiene urbana*”);
- (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti;
- (iv) gestione amministrativa relativa ai servizi di cui all’oggetto sociale, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, recupero dell’evasione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati;

La Società può anche eseguire, purché in coerenza con la disciplina dell’*in house providing*, nei limiti di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 175/2016, nel rispetto delle restanti norma applicabili e comunque senza pregiudizio dell’affidamento della gestione delle attività di cui sopra, ogni altra operazione e servizio, attinente o connesso alle attività suddette, nessuno escluso, ivi compreso il servizio neve, il lavaggio fontane, lo spurgo dei pozzetti stradali, la pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive, la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione, il taglio dell’erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde, dell’arredo urbano e dei servizi cimiteriali, servizi di pulizia, servizi igienici pubblici anche automatizzati, lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi, attività di supporto amministrativo, studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi per obiettivo l’innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota.

La Società, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale ed in via strettamente strumentale rispetto ad esso, può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Inoltre, salvo che non sia vietato dalla legge, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale, non nei confronti del pubblico ed in via né esclusiva né prevalente rispetto all’attività costituente il suo oggetto sociale, essa potrà:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;

- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici servizi, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- acquistare, vendere, permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della società;
- compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa, osservati i limiti e le disposizioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Scopo e adozione del Modello

MINERVA, nella convinzione della doverosità di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, nonché dell'esigenza di tutela della posizione e dell'immagine proprie e delle amministrazioni che vi partecipano, ha deciso di adottare il presente Modello, con l'obiettivo precipuo di implementare un sistema organico e strutturato di procedure e controlli, idoneo a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte del proprio personale.

Il metodo utilizzato è stato quello di procedere ad una mappatura delle c.d. "attività sensibili" – quelle cioè maggiormente esposte al pericolo di commissione di reati – e dei relativi rischi, nonché di predisporre protocolli idonei a proceduralizzarne le modalità di espletamento.

Attraverso l'adozione del suddetto Modello, Minerva ha inteso perseguire quali principali finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano per conto della MINERVA la consapevolezza che la violazione dei protocolli previsti dal Modello può esporre al rischio per il singolo di incorrere nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali e per la società di subire l'irrogazione di sanzioni amministrative;

- ribadire la posizione di condanna da parte della MINERVA nei confronti di tali comportamenti, anche nell'eventualità in cui essi abbiano recato vantaggio alla società, in quanto contrari non solo a disposizioni di legge ma ai principi etici cui è ispirata la gestione delle sue stesse attività;
- consentire alla MINERVA, attraverso un'azione di costante monitoraggio delle attività sensibili e di aggiornamento del presente Modello, di prevenire e/o contrastare la commissione di reati nonché di sanzionare adeguatamente comportamenti contrari ad esso.

3. Destinatari del Modello

Sono da intendere quali diretti Destinatari del Modello e pertanto tenuti, in forza del Sistema disciplinare, ad osservarne e rispettarne i contenuti:

- a) tutti i componenti degli Organi Sociali;
- b) tutti i lavoratori subordinati (non inquadrabili nelle posizioni apicali di cui al punto precedente);
- c) tutti i lavoratori parasubordinati inseriti fattivamente e strutturalmente nell'organizzazione aziendale.

Non sono invece da considerarsi destinatari del Modello:

- d) gli agenti, i rappresentanti ed i collaboratori che non siano inquadrabili nei lavoratori parasubordinati di cui alla lettera c);
- e) i lavoratori autonomi;
- f) i clienti ed i fornitori;
- g) le altre controparti contrattuali diverse dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

In relazione ai soggetti indicati *sub* d), e), f) e g), la Società si impegna a fare in modo che essi osservino, per quanto di loro pertinenza, il Modello ed il Codice Etico, prevedendo, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, che la (eventuale osservanza del medesimo) sarà ritenuta causa di risoluzione del rapporto.

4. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Per quanto concerne la *Parte Generale*, in essa sono espone le regole generali di funzionamento del modello.

Nello specifico essa prende in considerazione:

- il contesto normativo di riferimento, anche in relazione alla parziale convergenza della disciplina relativa al D.lgs. 231/2001 con la disciplina anti-corruzione di cui alla l. 190/2012;
- l'adozione del Modello, anche in riferimento alle sue finalità;
- l'aggiornamento, la diffusione e la formazione relativa al modello;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- le procedure di controllo.

La *Parte Speciale*, invece, riporta, in ogni sezione ove vengono riportati i reati presupposto applicabili alla Società, la mappatura delle attività sensibili e dei relativi rischi di commissione dello stesso, nonché gli specifici protocolli predisposti al fine di evitarne la consumazione.

Il *modus procedendi* adottato nella redazione del modello e nella predisposizione delle misure da esso previste, si è dispiegato attraverso le seguenti fasi logico-consequenziali:

- mappatura delle attività aziendali sensibili, quelle nel cui ambito, a cagione della loro natura, maggiore risulta il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 – c.d. reati-presupposto – e per le quali si rende pertanto necessaria un'operazione di analisi e monitoraggio (Risk Management);
- analisi dei protocolli in essere e verifica di una eventuale integrazione, in funzione delle esigenze espresse dal Modello e, cioè, di una più efficace prevenzione della commissione di reati-presupposto;
- integrazione ed implementazione del codice etico aziendale, al fine di fornire le linee di orientamento comportamentale e i valori etici fondamentali cui deve informarsi la disciplina delle procedure di assunzione ed attuazione delle decisioni nei settori aziendali “a rischio”.
- proceduralizzazione dei processi aziendali ed eventuale verifica ed integrazione delle procedure già esistenti, in funzione di una migliore rispondenza alle istanze espresse dal Modello ed, in particolare, di una oggettivazione dei processi decisionali, che permetta di sottrarre questi ultimi all'arbitrio individuale ed informarne le modalità di svolgimento a predefiniti criteri oggettivi;
- predisposizione di un adeguato sistema di controllo e conseguente identificazione di un Organismo di Vigilanza, cui siano assegnati specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello, nonché di misure atte a garantire i flussi informativi nei confronti dello stesso;
- regolamentazione dell'attività di informazione e diffusione del Modello;
- previsione di obblighi di formazione del personale in ordine al Modello;

- predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, per il caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

5. Aggiornamento del Modello

È possibile che, a seguito di eventuali evoluzioni normative sul tema o modifiche nell'assetto dei processi aziendali, si rendano necessarie modifiche ed integrazioni al Modello.

La competenza ad apportare modifiche od integrazioni al Modello spetta all'Amministratore Unico che ne delibera l'aggiornamento su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede, senza indugio, alla sua divulgazione nel contesto dell'azienda.

6. Informazione e formazione

Diffusione del Modello

Nella convinzione che la premessa necessaria ad una efficace attuazione ed una corretta funzionalità del Modello sia garantirne la effettiva conoscenza, la Società si impegna a promuovere una divulgazione capillare dello stesso e del Codice Etico a tutto il proprio personale – presente o in via di inserimento – sia a livello apicale che subordinato nonché ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali, in modo che ognuno di tali soggetti sia edotto circa le possibili ripercussioni in capo alla Società delle proprie condotte.

A tal fine, la Società si impegna a comunicare l'adozione del Modello ed i suoi aggiornamenti a tutti i Dipendenti ed a tutti i componenti degli Organi Sociali nonché ai consulenti, ai fornitori, agli agenti, ai rappresentanti e, in genere, a tutti i terzi con cui la Società tessa rapporti contrattuali, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione.

L'Organismo di Vigilanza può coordinarsi con i responsabili delle Funzioni aziendali in ordine alla promozione di idonee iniziative circa la diffusione del Modello nonché per la predisposizione della documentazione necessaria.

Al fine di assicurarne la necessaria pubblicità, la Società si impegna, altresì, ad inserire nel proprio sito *web* il Modello e il Codice Etico ed a mettere a disposizione, presso la sede della Società, purché in orario d'ufficio, detti atti, ai soggetti sopra citati, che ne facciano richiesta, nel formato cartaceo.

Formazione

Sempre nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione del proprio personale sul tema e, pertanto, di una più efficace implementazione del Modello, la Società provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica, differenziata in relazione al diverso livello funzionale del personale – direttivo o dipendente – ed alle peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità dei soggetti che vi operano, i cui contenuti verranno adeguati ad eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero intervenire, anche attraverso il ricorso a moduli di approfondimento, mirati alla conoscenza delle modifiche intervenute.

Il piano dovrà prevedere quali contenuti minimi ineludibili in sede di formazione:

- il D.Lgs. 231/2001 e i presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente;
- i processi sensibili e i relativi rischi, anche in relazione a specifiche aree di competenza;
- i reati-presupposto e i protocolli operativi predisposti per evitarne la consumazione;
- le sanzioni;
- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare.

La partecipazione del personale ai programmi formativi è da considerarsi obbligatoria.

Per i neoassunti impegnati nelle aree di rischio, la Società s'impegna ad organizzare moduli specifici di formazione.

Al termine di ogni sessione formativa la Società - o l'ente esterno cui è affidata dalla stessa l'attività di formazione – rilascerà una attestazione di partecipazione, sulla base della quale l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva partecipazione delle singole unità del personale.

I programmi formativi, elaborati in relazione al D. Lgs. 231/2001, potranno essere coordinati ed integrati con quelli relativi al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia affidato ad un organismo appartenente all'ente, interno alla propria organizzazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La lett. d) del medesimo articolo, inoltre, dispone che l'esonero dalla responsabilità sia possibile solo per l'ente che dimostri, unitamente alle altre circostanze di cui al Decreto e di cui si è riferito *supra*, che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale organismo.

Da ciò ne consegue che, anche in presenza di un Modello correttamente strutturato, l'ente che non si doti di un simile organismo o che non ne garantisca il corretto funzionamento, non potrà godere di quell'esonero da responsabilità che il Decreto accorda nelle ipotesi di ottemperanza alle proprie prescrizioni, cioè nelle ipotesi in cui l'ente eserciti la (per ora mera) facoltà di dotarsi del Modello in oggetto.

Sulla scorta di quanto dispone l'art. 6 del Decreto, Minerva dispone che venga istituito, al proprio interno, un Organismo di Vigilanza monocratico esterno (di seguito OdV), cui saranno conferiti i poteri necessari al perseguimento delle finalità che gli sono proprie, come indicate nei paragrafi seguenti.

L'Amministratore Unico nomina con apposita delibera l'OdV e approva – su proposta dello stesso Organismo – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, quale *budget* aziendale di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti⁵.

L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'Amministratore Unico provvederà alla nomina del sostituto, secondo la procedura di cui sopra.

All'OdV è riconosciuto il potere di autoregolamentarsi; esso pertanto potrà dotarsi del proprio regolamento interno⁶.

1. Requisiti di tipo soggettivo

Sebbene il dettato normativo nulla aggiunga a quanto sopra rilevato, si ritiene che l'ente, al fine di consentire all'OdV il migliore espletamento possibile delle proprie funzioni, debba orientarsi a perseguire un'ottimale composizione dello stesso quanto ai requisiti soggettivi richiesti.

I requisiti soggettivi, come individuati dalla prassi e dalla giurisprudenza, richiesti per ricoprire la carica di OdV sono:

- (i) autonomia: tale requisito, previsto anche dallo stesso art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/2001, presuppone che l'OdV venga dotato di tutti i poteri necessari e opportuni per

⁵ Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014 (di seguito *Linee Guida Confindustria*), p. 61.

⁶ Sul punto, Confindustria ha confermato che «è opportuno che l'OdV formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.)» specificando che è, tuttavia, da escludere che «tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall'OdV, in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza», Linee Guida Confindustria, p. 61.

l'efficace svolgimento della propria funzione e rimanga libero da qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente) quanto alle attività relative al proprio esercizio⁷. Affinché sia garantita l'effettività del proprio operato è – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – necessario che:

- non siano posti limiti ai poteri d'indagine dell'OdV⁸;

- ad esso sia assegnato un *budget* economico, adeguato all'assolvimento delle proprie funzioni, e alla cui rendicontazione l'OdV sia tenuto nei soli confronti dell'Amministratore Unico⁹;

- ad esso sia riconosciuto libero accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria, anche attraverso il supporto di soggetti interni all'uopo individuati¹⁰;

- sia esclusa dalla sua composizione la presenza di soggetti che, in funzione della mansione o dell'incarico svolto per l'ente, a qualsiasi livello, possano trovarsi coinvolti in processi sensibili ovvero svolgano compiti operativi che, rendendoli partecipi di processi decisionali, potrebbero inficiare la loro imparzialità di giudizio in sede di verifiche¹¹;

- sia prevista la fissazione di una linea di *report* dell'OdV direttamente nei confronti dell'Amministratore Unico, senza passare per relazioni con altri livelli gerarchici¹²;

- siano conferiti all'OdV pieni poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo restando il controllo *ex post* su tale attività, che rimane in capo all'Amministratore Unico¹³.

(ii) indipendenza: tale requisito, pur non essendo espressamente previsto dalla lettera della norma, viene comunemente incluso tra quelli richiesti all'OdV in quanto garantisce la necessaria condizione di assenza di conflitto d'interessi, presupposto ineludibile per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie. Esso si sostanzia ad esempio nella necessità che all'OdV sia assegnato un compenso¹⁴ da parte dell'organo amministrativo, da quantificare in ragione delle responsabilità assunte al momento della nomina, della preparazione professionale e dell'onerosità dell'incarico, che sia predeterminato e invariabile, al fine di

⁷ Linee Guida Confindustria, p. 57.

⁸ Principi consolidati, p. 30.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Principi consolidati, p. 31.

¹¹ Linee Guida Confindustria, p. 57.

¹² *Ibidem*.

¹³ Come chiarito da Confindustria «nel Modello organizzativo dovrebbe essere specificato che le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo», Linee Guida Confindustria, p. 61.

¹⁴ Principi consolidati, p. 31.

evitare una sua modulazione in funzione del tipo di controllo, più o meno penetrante, esercitato;

(iii) professionalità: tale requisito, elaborato in via giurisprudenziale e assente nel dettato normativo, è anch'esso incluso tra quelli comunemente richiesti all'OdV, a cui si chiede il possesso di competenze professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività (ad esempio campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi e di contenimento degli stessi, tecniche di analisi di processo e *flowcharting*)¹⁵.

A garanzia della sua effettività è, inoltre, consentito all'OdV, che non possieda competenze adeguate su determinate materie specialistiche, avvalersi di consulenti esterni¹⁶, da remunerare nell'ambito dell'autonomia di spesa e di *budget* che gli è riconosciuta.

(iv) onorabilità: pur in assenza di un riferimento esplicito nel dettato normativo ai requisiti di onorabilità, si desume, dalla logica stessa del Decreto, l'opportunità che il Modello preveda l'operatività di specifiche cause di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità con la permanenza in carica (v. *infra*, par. 3.2.).

2. Cause di ineleggibilità e di decadenza. Revoca

Non possono essere nominati membri dell'OdV e, se nominati, decadono da tale carica¹⁷:

- coloro i quali ricoprono ruoli negli organi sociali;
- i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società¹⁸;
- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero per un reato da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti per illecito amministrativo;

¹⁵ Linee Guida Confindustria p. 56. Confindustria afferma inoltre che è auspicabile «che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche» (*Id.* p. 62), segnatamente in ambito penale e societario (*Id.*, p. 65). Sul punto v. anche Principi consolidati, p. 31.

¹⁶ Sul punto, Confindustria ha infatti affermato che all'Organismo di Vigilanza è consentito avvalersi «delle professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di vigilanza», Linee Guida Confindustria, p. 68.

¹⁷ Nelle sue Linee Guida Confindustria afferma che «la previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza può contribuire a selezionare individui effettivamente indipendenti», *Id.*, p. 58. Sul punto, si precisa inoltre che «ai fini del giudizio di idoneità ed efficacia del Modello in sede giudiziale, la sussistenza dei requisiti deve essere verificata sia sotto il profilo formale, sia sostanziale; deve essere, in altri termini, sia palese dalla lettura del Modello stesso, sia *de facto* in essere nell'ambito dell'operatività dell'Organismo», Principi consolidati, p. 32.

¹⁸ *Ibidem*.

- i destinatari della sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per uno dei reati di cui al Decreto¹⁹;

- i destinatari di una sentenza di condanna irrevocabile per qualunque reato, salvi gli effetti della riabilitazione;

- coloro i quali siano sottoposti a misura di prevenzione disposta dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, risultante da una sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non irrevocabile, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto;

- l'inadempimento grave dei propri doveri e delle proprie funzioni.

In caso di decadenza e/o revoca del componente dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3. Funzioni e relativi poteri

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001 l'OdV ha il compito generale di:

- a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- b) curare il suo aggiornamento.

Quanto all'attività di vigilanza, essa si declina nel compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello, cioè sulla corrispondenza tra i protocolli e le procedure in esso adottate e i comportamenti tenuti dai Destinatari;
- verificare l'efficacia dello stesso, cioè che esso mantenga nel tempo la sua idoneità a prevenire reati della specie di quelli previsti dal Decreto;
- raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello di cui venga a conoscenza tramite il sistema delle segnalazioni ovvero all'esito della propria attività ispettiva.

¹⁹ Come ricordato da Confindustria «la giurisprudenza ha considerato inefficace la previsione, quale causa di ineleggibilità, della condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso un reato presupposto della responsabilità da reato o la condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Infatti, "se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente e in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile" (Trib. Milano, 20 settembre 2004; Trib. Napoli, 26 giugno 2007). Anche prima delle definitività della sentenza di condanna, il soggetto, pur se non colpevole sul piano penale, potrebbe non essere in una posizione di sufficiente indipendenza per rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza», Linee Guida Confindustria, pp. 58-59.

Al fine di espletare efficacemente tali compiti, l'OdV ha il dovere di:

- monitorare la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio reato, al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del *management*, di coloro che esercitano attività di controllo e dei Responsabili delle singole Funzioni/Unità, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Per la comunicazione di tali informazioni devono essere seguite le indicazioni previste dal Modello stesso (v. *infra*, par. 3.5);

- predisporre, in relazione alle attività sensibili, un Programma annuale di verifiche, approvato dall'Amministratore Unico, volte all'accertamento dell'effettiva applicazione del Modello nonché ad assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, ferma in ogni caso la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa. A tal proposito, si osserva che l'attività di vigilanza dell'OdV non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo, considerate parte integrante di ogni processo aziendale (c.d. "controllo di linea")²⁰ e che in ogni caso l'OdV non ha alcun obbligo giuridico di impedire la commissione di reati e, in particolare, dei reati-presupposto²¹.

- procedere periodicamente a verifiche mirate a campione su determinate operazioni o specifici atti, facendone oggetto di *report* periodico all'Amministratore Unico.

- coordinarsi con le diverse Aree operative di MINERVA, al fine di un migliore svolgimento dei compiti di cui sopra e, in particolare, di un migliore monitoraggio delle Aree a rischio reato. Tale attività di coordinamento può esser svolta dall'OdV su base periodica attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle funzioni interessate, per agevolare lo scambio di informazioni;

²⁰ Confindustria sul punto chiarisce che «il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV – quale meccanismo di *assurance* – deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del *management* operativo», Linee Guida Confindustria, p. 68.

²¹ Sul punto, Confindustria ha chiarito che «l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto. Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello [...]. Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può neppure modificare di propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente», Linee Guida Confindustria, pp. 70-71.

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione;

- promuovere idonee iniziative volte alla formazione del personale e alla diffusione del Modello, predisponendo la documentazione interna necessaria;

- attivarsi a seguito di segnalazioni e comprovate ipotesi di violazione, conducendo le necessarie indagini e riferendone gli esiti all'Amministratore Unico;

- promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali²².

Al fine di portare avanti tali attività, l'OdV ha il potere di:

- accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti;

- richiedere ai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali elementi informativi sulla gestione delle attività nelle aree a rischio e coordinarsi con essi, come detto anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV deve essere informato dal *management* su eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato (in relazione agli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, v. *infra*);

- richiedere ai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali competenti di attivarsi in ordine alle attività di attuazione del Modello (ad esempio mediante la promozione di idonee iniziative volte alla diffusione del Modello, alla formazione del personale o all'adozione di provvedimenti disciplinari in caso violazioni) nonché di predisporre la documentazione interna necessaria al predetto fine (ad esempio istruzioni operative, note, chiarimenti).

L'art. 52 del D.lgs. n. 231/2007 (recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) ha introdotto a carico dell'OdV, costituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il dovere di vigilare sull'osservanza delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Ai sensi del succitato Decreto, l'OdV deve pertanto:

²² Principi consolidati, p. 33.

- a) comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 D. Lgs 231/2007 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D. Lgs. 231/2007 di cui ha notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- c) comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 D. Lgs. 231/2007 (limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 D. Lgs. 231/2007 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con registrazione fittizia) di cui ha notizia;
- d) comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 D. Lgs. 231/2007 (obblighi di registrazione) di cui ha notizia.

Nell'espletamento della propria funzione di vigilanza, l'OdV deve altresì rispettare determinati requisiti di tipo operativo, che possono così essere sintetizzati:

- continuità d'azione: l'OdV deve poter contare su una struttura organizzativa dedicata, priva di mansioni operative, che gli permetta di svolgere la propria attività in modo continuativo²³;

- tracciabilità: l'OdV è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione relativa alle attività svolte²⁴, anche al fine di dimostrare la continuità dell'attività di vigilanza, qualora richiesto dall'autorità giudiziaria;

- riservatezza: l'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti al rispetto del segreto professionale e pertanto hanno l'obbligo di mantenere il massimo riserbo in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione dell'attività svolta²⁵;

²³ Come suggerito da Confindustria «soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003)» Linee Guida Confindustria p. 60. Sul punto, Confindustria specifica inoltre che «la continuità d'azione impone inoltre di fare in modo che i componenti dell'Organismo di vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio reato, in modo da ricevere riscontri sull'efficacia del sistema di controllo di cui al modello organizzativo», *Id.*, p. 65.

²⁴ Linee Guida Confindustria, p. 61.

²⁵ Si ritiene che ogni informazione in possesso dell'OdV debba essere trattata in conformità al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), Principi consolidati, p. 34.

- obiettività/integrità: l'OdV è tenuto a condurre le proprie attività con imparzialità, cioè in modo scevro da pregiudizi o interessi personali;

- efficacia: l'OdV è tenuto ad orientare la propria attività secondo un criterio di effettività. Esso deve essere, pertanto, dotato di ampi e concreti poteri di indagine e segnalazione, non potendo al contrario riconoscere al Modello validità esimente²⁶;

- adeguatezza: i poteri riconosciuti all'OdV devono essere commisurati alle necessità che la funzione richiede. Esso deve pertanto, a titolo esemplificativo, poter contare su un *budget* dedicato e accedere liberamente alla documentazione o alle strutture aziendali;

- collaborazione con gli organi di controllo: al fine di garantire un proficuo svolgimento delle attività di controllo in seno all'azienda nonché un loro efficientamento in relazione al rischio di duplicazione delle stesse, l'OdV è tenuto a garantire lo scambio di informazioni e, in generale, una collaborazione fattiva con gli altri attori del sistema di controllo operanti nell'organizzazione aziendale²⁷.

Quanto all'attività di aggiornamento del Modello, come detto (v. *supra* par. 2.5.), l'OdV è depositario del potere di proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche ed integrazioni di cui si rendesse evidente la necessità in base agli esiti della sua attività di verifica. Il suo rimane, pertanto, un potere di presentare osservazioni e proposte, restando in capo all'Organo Amministrativo il potere di aggiornare formalmente il Modello²⁸.

4. Flussi informativi

Flussi informativi dall'OdV

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV è tenuto ad informare l'Amministratore Unico in merito alle verifiche pianificate per l'anno di riferimento, tramite la trasmissione del Programma annuale di verifiche di cui sopra.

²⁶ Come rilevato, «affinché l'azione dell'Organismo possa essere svolta in maniera adeguata, è necessario che ad esso siano riconosciuti ampi ed effettivi poteri di indagine e segnalazione, come confermato anche dalla giurisprudenza» (si veda, ad esempio, Cass. Pen., sent. n. 4677 del 18 dicembre 2013), «laddove è stato evidenziato come l'adeguatezza dell'intero Modello dipenda anche dall'ampiezza dei poteri attribuiti all'OdV», in Principi consolidati, p. 35.

²⁷ Ad esempio, collegio sindacale, *compliance, internal audit, risk management*, funzione antiriciclaggio, RSPP, Dirigente preposto ex l. 262/2005. V. Principi consolidati, p. 35.

²⁸ Sul punto, v. Principi consolidati, p. 36.

È tenuto, inoltre, periodicamente, ad aggiornare gli organi societari circa gli esiti della propria attività di vigilanza, trasmettendo sia all'Amministratore Unico sia agli organi di controllo interno – qualora previsti – la Relazione periodicamente predisposta²⁹.

L'Amministratore Unico ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito allo stato generale di attuazione del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo³⁰.

Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV, in ossequio al dettato dell'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, è destinatario di flussi informativi³¹, riconducibili a due tipologie:

- a) flussi informativi attivati al verificarsi di determinati eventi;
- b) flussi informativi predefiniti³².

I primi hanno ad oggetto segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni del Modello ovvero segnalazioni di commissione sospetta o accertata di reati-presupposto.

I secondi, invece, hanno ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le aree ritenute sensibili, che integrano quelle ottenute dall'OdV all'esito della propria attività di verifica.

Tra le informazioni riconducibili alla prima tipologia che devono in ogni caso essere oggetto di comunicazione all'OdV rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo a MINERVA, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

²⁹ Si precisa che «l'OdV, con cadenza periodica (generalmente annuale), predisporre una relazione riepilogativa delle attività svolte nel periodo in analisi [...], dando evidenza, in via esemplificativa, dei seguenti elementi: l'attività svolta nel periodo di riferimento; le eventuali criticità emerse, in termini sia di comportamenti sia di episodi verificatisi; gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione; le necessità di eventuali aggiornamenti del Modello 231/2001; il piano delle attività per il periodo successivo», Principi consolidati, p. 33. .

³⁰ Come suggerito da Confindustria, «sarebbe opportuno prevedere la documentazione degli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di vigilanza riferisce. Copia della documentazione dovrebbe essere custodita dall'Organismo stesso», Linee Guida Confindustria, p. 61.

³¹ Linee Guida Confindustria, p. 68 e ss.

³² Principi consolidati, p. 38.

- i rapporti eventualmente predisposti dai Responsabili delle Funzioni/Unità aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello, nonché ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e alle relative motivazioni;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- le eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- le eventuali anomalie di spesa emerse in fase consuntiva;
- eventuali comunicazioni o relazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre Autorità in materia di sicurezza e salute sul lavoro, da cui emergano violazioni in tale ambito;
- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria in materia di ambiente, dai quali risulti un attuale o potenziale violazione in tale ambito.

Tra le informazioni riconducibili, invece, alla seconda tipologia che devono in ogni caso essere oggetto di comunicazione all'OdV rientrano, a titolo anche in questo caso esemplificativo:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle Funzioni aziendali a rischio reato per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.)³³;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici³⁴;
- l'elenco delle gare pubbliche di cui la Società è risultata aggiudicataria³⁵;
- gli esiti/verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche di Vigilanza³⁶;

³³ Linee Guida Confindustria, p. 69.

³⁴ Linee Guida Confindustria, p. 69.

³⁵ Principi consolidati, p. 38.

³⁶ *Ibidem*.

- le eventuali variazioni dell'organigramma, della *Governance* o della struttura giuridica della Società;
- le variazioni intervenute nel sistema di procure e/o deleghe;
- l'informativa periodica sullo stato di avanzamento delle attività formative relative al Decreto;
- le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree ritenute a rischio nonché la reportistica sui mutamenti in esse intervenuti;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro³⁷;
- i contratti stipulati con fornitori/consulenti.

Si precisa, da ultimo, che gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV sono previsti al fine di permettergli una migliore implementazione dell'attività di pianificazione dei controlli e non comportano, nei confronti del predetto organo, un obbligo di verifica puntuale di ogni segnalazione effettuata. Esso decide pertanto in base alla propria discrezionalità – e sotto la propria responsabilità – in quali dei casi sottopostigli attivarsi³⁸.

5. Segnalazioni. Il sistema di *whistleblowing*

Stante la rilevanza dei flussi informativi, anche ai fini dell'individuazione di condotte illecite o violazioni del Modello e della tutela del loro autore – strettamente connessa alla tenuta del sistema stesso delle segnalazioni – la Legge n. 179/2017 (recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”) ha modificato il D. Lgs. 231/2001, inserendo nell'art. 6 un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano, ai soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui l'OdV sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

³⁷ Linee Guida Confindustria, p. 69.

³⁸ Linee Guida Confindustria, p. 69.

- d) che nel sistema disciplinare di cui al Modello siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si dispone altresì che, in ottemperanza al comma 2-ter, anch'esso introdotto dalla L. n. 179/2017, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, in ossequio al dettato del comma 2-quater, anch'esso introdotto ad opera della L. n. 179/2017, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si precisa da ultimo che, nell'ipotesi di segnalazioni o denunce effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio sono comunicati all'OdV, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la loro rivelazione con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, la loro rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Al fine di rendere più efficiente il sistema di ricezione di informazioni e segnalazioni ed evitarne la duplicazione, Minerva dispone che Destinatario del sistema delle segnalazioni di cui alla L. n.

179/2017 sia l'Organismo di Vigilanza³⁹, in quanto funzionalmente deputato a sovrintendere al rispetto del Modello.

In ossequio alle previsioni legali, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, in relazione alle segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti, ovvero i soggetti apicali e quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza:

- un canale di comunicazione per posta cartacea all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza c/o MINERVA S.c.a.r.l., Via Tiziano 8, Colleferro (RM);
- un canale di comunicazione per posta elettronica

La Società potrà, in aggiunta, valutare la collocazione di *mailboxes* presso la propria sede o l'istituzione di linee telefoniche dedicate.

L'OdV valuterà se prendere in considerazione, altresì, eventuali segnalazioni anonime, purché ben circostanziate, in base alla gravità della violazione denunciata ed all'impatto che potrebbe avere sulla Società.

Nella gestione delle segnalazioni, la Società – nella figura del suo OdV– agisce al fine di garantire al massimo grado la riservatezza del loro autore, prevedendo, a tal fine, sanzioni disciplinari specifiche a carico di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 *bis*, lett. d) del Decreto, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV si adopera per la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, di ogni informazione, segnalazione e *report* ricevuto in apposito *database* (cartaceo o informatico), accessibile esclusivamente ai propri componenti.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

³⁹ Infatti, si afferma che «ancorché il nuovo comma 2-bis [...] non menzioni esplicitamente il destinatario delle segnalazioni, è lecito ipotizzare che debba essere coinvolto, ancorché non necessariamente in via esclusiva, l'OdV», in Principi consolidati, p. 39. Inoltre, la stessa Confindustria ammette che l'Organismo di Vigilanza possa essere «individuato come destinatario autonomo e indipendente delle denunce. Tale soluzione sembra poter realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, di salvaguardare l'integrità dell'ente e tutelare il segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a soggetti che abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione», in La disciplina in materia di whistleblowing. Nota illustrativa, Gennaio 2018 di Confindustria, p. 6.

7. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza⁴⁰.

Gli Enti in controllo pubblico sono destinatari di una serie di normative e di relativi obblighi che, presentando alcuni profili di sovrapposizione e intersezione, l'OdV dovrà tenere in considerazione nel regolare le modalità di svolgimento della propria attività.

In particolare, pur nel rispetto della reciproca autonomia e del differente ambito di applicazione, alla luce dell'esigenza di integrazione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *ex* L. n. 190/2012 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Organismo di Vigilanza svolgono le proprie attività in coordinamento reciproco.

In particolare, essi concertano le possibili logiche di coordinamento nelle rispettive attività di monitoraggio nonché un costante scambio di informazioni, anche al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli.

L'OdV a tal fine può:

- convocare in qualsiasi momento il RPCT al fine di essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano;
- decidere di invitare il RPCT alle adunanze dell'Organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- acquisire dal RPCT tutte le informazioni e i documenti reputati utili ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e della valutazione del sistema generale dei controlli.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

3.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello può ritenersi efficace e, quindi, in grado di dispiegare funzione esimente, solo qualora questo preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico⁴¹.

⁴⁰ Sul punto v. "L'OdV nelle società pubbliche", in *Principi consolidati*, *cit.*, p. 41.

⁴¹ L. LUPÀRIA DONATI, G. VACIAGO (a cura di), *Compliance 231, Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, 2020, p. 25: «Il G.i.p. presso il Tribunale di Bari (G.i.p. Trib. Bari, ord. 18 aprile 2005, *cit.*) ha ritenuto infatti "generico" un Modello in cui risultava "completamente omessa la specificazione persino delle sanzioni disciplinari, oltre che degli illeciti e della correlazione (eventuale? necessaria? improbabile?) tra illecito e sanzione».

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nonché dall'esito dello stesso, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono da ritenere vincolanti indipendentemente dalla realizzazione di un reato, quale conseguenza del comportamento non conforme al Modello e per il solo fatto che questo sia stato posto in essere⁴².

Le sanzioni sono stabilite in funzione dei soggetti che compiono la violazione nonché della gravità della stessa⁴³.

Si precisa, inoltre, che il sistema disciplinare di MINERVA è fondato sul rispetto dei principi del diritto del lavoro e, in particolare, dell'art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), delle norme speciali e dei C.C.N.L. di riferimento⁴⁴.

In ossequio al dettato dell'art. 7, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, MINERVA pubblica il presente Modello ed il Codice Etico, tramite affissione degli estratti rilevanti nell'apposita bacheca della Società, accessibile a tutti i lavoratori.

MINERVA provvede, inoltre, ad un'adeguata divulgazione del sistema disciplinare presso i soggetti, potenziali destinatari delle sanzioni in esso contenute⁴⁵.

3.2. Le violazioni del Modello e i criteri di applicazione della sanzione

Si considera *violazione* del presente Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti dal Modello. In ogni caso, costituiscono violazioni del Modello, in ordine di gravità:

- a) la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;

Sicché non può parlarsi di sistema sanzionatorio idoneo e non si comprende a quale pratica decisione sanzionatoria effettiva condurrà eventualmente il procedimento avviato dai nuovi nuclei gestionali».

⁴² Si precisa inoltre che: «il sistema disciplinare contemplato dagli artt. 6 e 7 D. Lgs n. 231/2001 deve, quindi, configurarsi come interno e ulteriore rispetto a quelli esterni già esistenti per legge e, inoltre, non deve limitarsi a sanzionare i comportamenti costituenti reato che fanno scattare la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto, ma deve colpire tutte le infrazioni del Modello (comprese quelle alla normativa aziendale richiamata, come ad esempio le procedure, il Codice Etico), inclusa l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV. Anzi, la funzione precipua del sistema disciplinare è proprio quella di prevenire le condotte prodromiche alla realizzazione di un reato o, comunque, alla preparazione dello stesso, impedendo così la verifica di quei “sotto-eventi” dei decorsi causali tipicamente alla base della realizzazione dell'evento astratto previsto dalla fattispecie penale. Per questo [...] il sistema disciplinare dovrebbe risultare come la somma di due parti inscindibili: la tipizzazione dei comportamenti violativi del sistema 231 aziendale e la previsione delle relative sanzioni», *ivi*, pp. 25-26. Sul punto, v. anche Linee Guida Confindustria, p. 50.

⁴³ Sul punto, Linee Guida Confindustria, *cit.*, pp. 50-51.

⁴⁴ Infatti, «il sistema disciplinare deve armonizzarsi con le disposizioni, legislative e contrattuali, che regolano il rapporto intrattenuto dall'Ente con ciascuno dei soggetti ai quali si applica il Modello, in particolare per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni e il relativo procedimento di accertamento e irrogazione», *Compliance 231, cit.*, p. 26.

⁴⁵ Sul punto, v. Linee Guida Confindustria, p. 51, che fa derivare dal principio di tipicità delle violazioni l'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili.

- b) la violazione dei principi del Codice Etico;
- c) la violazione dei protocolli di cui alla Parte Speciale del Modello, nonché i comportamenti che ostacolano o impediscono le attività di controllo dell'OdV previste e l'omissione di quelle dovute nei confronti dello stesso;
- d) l'omissione delle attività finalizzate alla diffusione del Modello;

Inoltre, in coerenza con il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, si dispone che le sanzioni si applichino anche nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che le sanzioni previste – di cui *infra* – sono applicabili anche nel caso di inadempimento degli obblighi posti dall'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro⁴⁶.

L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., il quale dispone che, in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro – condotta considerata inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego – lo stesso datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari che siano graduate in base alla gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento⁴⁷.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare non solo i limiti al potere sanzionatorio imposti dal principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., ma anche quelli sanciti dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili.

Ciò premesso, i criteri di selezione del tipo di sanzione applicabile e della sua entità devono tener conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito e non corretto;
- grado di negligenza, prudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (eventuali precedenti) ovvero l'esistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, tenendo in debito conto la professionalità ed il suo passato lavorativo;
- ruolo e compiti assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale;

⁴⁶ Al riguardo, v. Linee Guida Confindustria, p. 52.

⁴⁷ Come reso chiaro dalle Linee Guida Confindustria, il rispetto di tale principio, enunciato espressamente solo in relazione al lavoro subordinato, è stato esteso dalla giurisprudenza costituzionale a qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale.

- altre circostanze rilevanti, quali eventuali ipotesi di corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato.

3.3. Misure sanzionatorie

3.3.1. Misure nei confronti del personale dipendente

Le previsioni del Modello e del Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni in ordine all'esecuzione e alla disciplina di lavoro e la loro necessaria osservanza si pone quale diretta conseguenza del dovere di diligenza e obbedienza posto a carico del prestatore di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni, come espressamente previsto dall'art. 2104 c.c. Ne consegue che la violazione di tale dovere è considerata quale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di impiego ed apre, pertanto, alla possibilità che siano irrogate sanzioni disciplinari.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto dei criteri di cui al par. 4.2.

3.3.2. Misure nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci

La violazione del presente Modello da parte degli Amministratori, dei Direttori generali e/o dei Sindaci va segnalata, senza indugio, all'OdV dalla persona che la rileva. Effettuate le opportune verifiche, se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV è tenuto a procedere come segue:

- nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello siano gli amministratori, se la Società ha un Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia ai restanti membri del CdA, nonché al Collegio Sindacale, che provvederanno ad assumere le necessarie iniziative previste dalla normativa vigente, ivi compresa la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, espressamente indicati nel sistema disciplinare in oggetto; se la Società ha un Amministratore Unico, l'OdV è tenuto ad avvisare agli stessi fini il Collegio Sindacale;
- nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello sia un Direttore Generale, l'OdV è tenuto ad informare il CdA/Amministratore Unico e il Collegio Sindacale affinché assumano le determinazioni di cui sopra;
- da ultimo, nel caso in cui a violare le prescrizioni del Modello siano i revisori/sindaci, l'OdV sarà invece tenuto ad avvertire il CdA o l'eventuale Amministratore Unico, che provvederà come detto.

Le misure applicabili ai soggetti suddetti sono:

- il richiamo formale;
- la revoca di eventuali deleghe;
- la revoca.

3.3.3. Misure nei confronti dei dirigenti

L'inosservanza delle procedure indicate nel presente Modello nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Qualora la violazione determini il venir meno del rapporto di fiducia della Società con il dirigente, è possibile, in relazione alla gravità del fatto, ricorrere alla sanzione del licenziamento.

3.3.4. Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi

L'inosservanza delle procedure indicate nel presente Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte collaboratori, consulenti, fornitori, *partners* o da altri terzi legati alla Società possono determinare, in conformità a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il recesso e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale⁴⁸, salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza concorderà, di volta in volta, con l'Organo amministrativo della Società le opportune modifiche da apportare alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa⁴⁹.

⁴⁸ Sul punto, v. Linee Guida Confindustria, p. 51.

⁴⁹ Al riguardo, «occorre inserire nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello, Codice Etico) [...]. È in ogni caso opportuno precisare che, qualora si richiedano alla controparte comportamenti o condotte previsti dal proprio modello organizzativo, è fondamentale che tali prescrizioni siano messe a conoscenza della controparte. Non è infatti pensabile di chiedere a terzi di attenersi a principi e misure non debitamente oggetto di pubblicità», *ivi*, pp. 53-54.

PARTE SPECIALE

Vengono di seguito esaminate le ipotesi di reato contemplate dal Decreto che sono state ritenute applicabili alla Società a seguito della mappatura delle attività a rischio, delineandone la rilevanza in funzione di quanto concretamente svolto da Minerva e le conseguenti misure di tutela adottate.

È opportuno ricordare, in via generale che, tra gli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre considerarsi il requisito dell'interesse o vantaggio di Minerva, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità amministrativa di quest'ultima.

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi condotte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- (i) **malversazione a danno dello Stato** (art. 316 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- (ii) **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 *bis*, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee; viene altresì prevista un'ipotesi aggravata nel caso in cui la condotta di cui sopra offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100,000;
- (iii) **frode nelle pubbliche forniture**, (art. 356 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempiimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. precedente;

- (iv) **truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea** (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- (v) **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.), se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- (vi) **frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea** (art. 640 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- (vii) **peculato** (art. 314 c.p.) – solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea – rinvenibile nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- (viii) **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) – solo quando il fatto offende gli interessi economici dell'Unione europea – il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro od altra utilità;
- (ix) **concussione** (art. 317 c.p.), rinvenibile nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità;
- (x) **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.), rinvenibile nella condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- (xi) **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.), rinvenibile nella condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso

o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

- (xii) **corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.), se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- (xiii) **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.), rinvenibile nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; viene altresì prevista un'ipotesi aggravata nel caso in cui la condotta di cui sopra offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100,000;
- (xiv) **corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rinvenibile nel caso in cui le condotte di cui agli articoli 318 e 319 siano compiute dall'incaricato di un pubblico servizio;
- (xv) ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- (xvi) **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.),rinvenibile nella condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- (xvii) **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.), in base al quale le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro od altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti ed agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- (xviii) **traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- (xix) **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) – solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea – il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei reati afferenti i rapporti con la P.A di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- negoziazione e gestione degli accordi con l'Amministrazione pubblica per l'erogazione dei servizi;
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette;
- gestione dei controlli da parte di autorità pubbliche;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti;
- gestione delle regalie;

- gestione di licenze/autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con Enti pubblici ed Autorità di Vigilanza (ANAC, Prefettura, Enti territoriali, etc.) nell'ambito degli adempimenti e delle segnalazioni relativi agli obblighi di Trasparenza e verifiche Anti-Mafia;
- gestione dei contenziosi;
- gestione di processi strumentali:
 - selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali;
 - selezione e gestione del personale;
 - gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali);
- accesso a siti internet e *software* della P.A. (ad es. sito INPS, siti per la partecipazione a gare pubbliche);
- richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, etc. anche tramite consulenti esterni (ad es. per attività di formazione finanziata);
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, *personalcomputer*, carte di credito, etc.);
- ottenimento di autorizzazioni e licenze (ad es. per l'ampliamento e/o la ristrutturazione di locali, per l'apertura di magazzini e depositi di stoccaggio merci);
- gestione dell'IVA (ad es. IVA a debito e a credito, vendite in esenzione IVA, depositi fiscali).

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla negoziiazione e gestione degli accordi con l'Amministrazione pubblica per l'erogazione dei servizi⁵⁰, i protocolli prevedono che:

⁵⁰ Trattasi di un processo sensibile presente generalmente nelle società pubbliche *in-house*, a cui l'amministrazione pubblica, sovente il Comune o la Regione, affida lo svolgimento di specifici servizi, per i quali la Società risulta essere remunerata, in base ad apposite tariffe prestabilite contrattualmente (si pensi all'erogazione dei servizi di distribuzione di energia, gas, metano, dell'acqua, dei servizi informatici e delle infrastrutture tecnologiche). Tale processo comporta lo svolgimento di una serie di attività negoziali, finalizzate alla: definizione di un Disciplinare di Servizio; approvazione di Piano Esecutivo, di un Piano Operativo; stipulazione di Convenzioni *ad hoc*; successiva gestione della

- siano definiti in modo chiaro ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative deputate alla gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A., nonché le modalità di contatto e la verbalizzazione delle principali statuizioni;
- siano individuate le Funzioni/Unità organizzative e le persone fisiche incaricate di rappresentare la Società nei confronti della P.A., tramite apposita delega e procura;
- sia attuata una segregazione dei compiti tra le Funzioni/Unità organizzative e/o i soggetti responsabili della gestione delle negoziazioni e quelli responsabili delle attività di rendicontazione ovvero i soggetti che approvano definitivamente l'accordo, con apposizione della propria sottoscrizione;
- siano effettuati controlli periodici sulla documentazione di rendicontazione e sulla corretta applicazione delle tariffe;
- sia verificata l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse in relazione alla definizione del Disciplinare di Servizio, del Piano Esecutivo e del Piano Operativo e relativi documenti correlati nonché alla negoziazione di Convenzioni *ad hoc*;
- il Responsabile interno della Funzione/Unità organizzativa competente o il soggetto appositamente designato proceda, tramite adeguati supporti documentali/informativi, a rendere gli incontri, le intese, gli accordi e le transazioni fatte con la P.A. trasparenti, tracciabili e verificabili *ex post*, mediante la creazione di un apposito archivio, anche informatico, con modalità tali da impedirne la successiva modifica;
- si proceda alla verifica delle firme autorizzative per la sottoscrizione degli accordi con la P.A.;
- gli *outsourcer*, i consulenti, i *partners* ed i collaboratori eventualmente coinvolti nelle negoziazioni con la P.A. per l'erogazione dei servizi siano selezionati e valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- il Responsabile interno della Funzione/Unità deputata a gestire l'operazione verifichi che le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- il Responsabile interno della Funzione/Unità deputata a gestire l'operazione conservi tutta la documentazione di cui alla operazione gestita;

- il Responsabile interno della Funzione incaricata dell'operazione informi l'OdV degli esiti delle diverse fasi dell'attività, nonché delle eventuali criticità che dovessero riscontrarsi;
- in qualsiasi trattativa con la P.A., tutti i soggetti legittimati operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e della buona pratica commerciale.

Per le attività relative alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette, i protocolli prevedono che:

- le procedure che disciplinano il processo di acquisto di beni e servizi siano rispettate ed applicate in conformità al Codice dei Contratti Pubblici e/o Appalti;
- siano definiti in maniera inequivocabile ruoli, compiti e responsabilità delle Funzioni/Unità organizzative coinvolte e, pertanto, siano identificati formalmente i ruoli e le responsabilità di coloro che prendono parte al processo di approvvigionamento nel quale la Società si ponga quale stazione appaltante (compresi coloro che partecipano alle commissioni di qualificazione e aggiudicatrici);
- sia garantita una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone le richieste d'acquisto, chi procede alla selezione e alla sottoscrizione dei relativi contratti e chi è chiamato a verificarne la corretta esecuzione;
- nella selezione del responsabile del procedimento e dei membri delle commissioni devono essere garantiti metodi trasparenti e valutati eventuali conflitti d'interesse;
- nel processo di approvvigionamento siano chiamati a rappresentare la Società solo i soggetti autorizzati con apposita procura;
- siano effettuate verifiche sul rispetto delle inconferibilità e incompatibilità;
- siano adeguatamente documentate le diverse fasi dell'attività ed i relativi documenti (ad es. documenti relativi alla predisposizione del bando di gara e alla qualifica del fornitore, contratto, bolla, fatture, etc.) ed adeguatamente conservati.

Per le attività relative alla gestione dei controlli da parte di Autorità pubbliche, i protocolli prevedono che:

- sia garantita una chiara segregazione dei ruoli tra chi gestisce i rapporti con la P.A. in sede ispettiva e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento (ad es. verifica del verbale d'ispezione);

- siano specificatamente disciplinate da parte della Società le modalità di partecipazione dei soggetti incaricati alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza, nonché le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le ispezioni/controlli;
- siano autorizzati a firmare i verbali ispettivi solo i soggetti muniti di apposita procura;
- alle eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due); siano redatti e conservati i verbali relativi a tutto il procedimento di ispezione; l'OdV sia prontamente informato con nota scritta del Responsabile della Funzione/Unità organizzativa coinvolta delle criticità eventualmente emergenti dal verbale conclusivo;
- sia verificata l'esistenza di conflitti d'interesse relativi a eventuali rapporti personali, patrimoniali e giuridici intercorrenti tra i soggetti della P.A. deputati al controllo e il personale dipendente coinvolto nell'attività ispettiva;
- si proceda, tramite adeguati supporti documentali/informativi, a rendere le transazioni fatte con la P.A. tracciabili e verificabili *expost*;
- gli *outsourcer*, i consulenti, i partner ed i collaboratori eventualmente impiegati dalla Società per assistere quest'ultima durante il processo di verifica/ispezione siano selezionati e valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

Per le attività relative alla gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, i protocolli prevedono che:

- siano definiti in modo chiaro e inequivocabile ruoli, compiti e responsabilità delle Funzioni/Unità organizzative coinvolte durante le diverse fasi del processo;
- sia garantita la segregazione dei ruoli tra chi è deputato alla predisposizione delle richieste di finanziamento/rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all'Ente erogatore e/o istruttore;
- il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni/comunicazioni finalizzate ad ottenere finanziamenti o contributi sia munito di apposita procura e scelto in ossequio ai criteri di inconfiribilità e incompatibilità;
- sia garantita la segregazione dei compiti tra le Funzioni/Unità organizzative deputate alla gestione delle contribuzioni e quelle chiamate a svolgere sulle stesse l'attività di rendicontazione;
- siano svolti controlli periodici sulla documentazione di rendicontazione;

- sia predisposta una scheda di evidenza, in cui siano riportati: il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto pubblico che lo ha erogato, il Responsabile della Funzione/Unità organizzativa coinvolta nell'operazione, eventuali collaboratori/*partner* esterni coinvolti, lo stato di avanzamento;
- sia garantita la tracciabilità delle diverse fasi del processo, attraverso un'adeguata archiviazione dei relativi documenti;
- sia garantita la rispondenza della documentazione redatta e di ogni informazione formalizzata a elementi veritieri;
- tutta la documentazione delle attività di rendicontazione all'organismo nazionale e/o comunitario relativa alla destinazione dei finanziamenti debba rispondere a elementi veritieri ed essere coerente all'oggetto per la quale viene predisposta; a tal fine, tutta l'attività di rendicontazione della Società deve essere archiviata in un fascicolo, sottoscritto dal Responsabile della Funzione/Unità organizzativa coinvolta;
- tutti i pagamenti debbano soggiacere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- gli *outsourcer*, i consulenti, i *partner* ed i collaboratori eventualmente coinvolti nel processo in oggetto siano selezionati e valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

Per le attività relative alla gestione delle regalie, i protocolli prevedono che:

- sia predisposto un *GiftRegister* in cui siano riportati i regali effettuati dalla Società, con indicazione dell'importo, dei destinatari e del motivo che li ha giustificati;
- sia redatta, con cadenza semestrale, una dichiarazione da parte dei Responsabili di Funzione in cui questi attestano di aver ricevuto regali di valore inferiore a € 150,00;
- nel caso in cui siano stati ricevuti regali di valore superiore a tale soglia, essi debbano essere restituiti.

Per le attività relative alla gestione di licenze/autorizzazioni, i protocolli prevedono che:

- siano identificati gli uffici della PA coinvolti nel processo, le relative competenze e gli *iter* decisionali (atti, delibere);
- siano individuate le autorità locali competenti per il rilascio di certificazioni/attestazioni/benestare a margine del processo autorizzativo principale (ASL, Vigile del Fuoco, Enti territoriali, etc.);

- la selezione e contrattualizzazione dei consulenti esterni coinvolti nei predetti processi avvenga nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione;
- la documentazione interna predisposta ai fini delle necessarie richieste sia verificata così come siano verificate le autocertificazioni da produrre a supporto delle richieste presentate;
- le transazioni effettuate con la P.A. siano tracciabili e verificabili *ex post*, tramite adeguati supporti documentali/informativi.

Per le attività relative alla gestione dei rapporti con Enti pubblici ed Autorità di Vigilanza (ANAC, Prefettura, Enti territoriali, etc.) nella gestione degli adempimenti e delle segnalazioni relativi agli obblighi di Trasparenza e verifiche Anti-Mafia, i protocolli prevedono che:

- sia richiesto ai fornitori, individuati nell'esecuzione di opere o servizi, di produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio e documentazione per eventuali verifiche Anti-Mafia;
- sia predisposta una banca dati mediante una piattaforma informatica;
- siano effettuate verifiche sulla regolarità degli accessi ai cantieri;
- siano trasmessi alle prefetture *report*, informazioni e documentazione relativi al processo in esame ove necessario;
- siano tracciati i flussi finanziari;
- siano tracciati i flussi di manodopera;
- si operi in maniera trasparente e imparziale mediante richiesta di documentazione a tutti i soggetti coinvolti;
- siano prontamente trasmesse alle prefetture le segnalazioni relative ad ogni tentata condotta illecita da parte del soggetto terzo fornitore, ove normativamente previsto;
- si proceda al monitoraggio del corretto funzionamento della banca dati.

Per le attività relative alla gestione dei contenziosi, i protocolli prevedono che:

- siano definiti in modo chiaro e inequivocabile ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione dei contenziosi giudiziari attivi e passivi;
- sia verificata l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;
- la selezione dei legali e dei consulenti esterni, cui conferire l'incarico di assistere la Società nei contenziosi, avvenga con metodi trasparenti, secondo specifica procedura aziendale e nel rispetto, ove applicabile, del principio di rotazione;

- le diverse fasi dei contenziosi siano tracciabili e verificabili *ex post*;
- sia predisposto un sistema di monitoraggio dei compensi riconosciuti ai legali, che permetta di mettere in evidenza eventuali scostamenti tra gli importi pattuiti e quelli erogati.

Per le attività relative alla gestione di processi strumentali, i protocolli prevedono che:

- per le operazioni relative alla selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali:
 - la Funzione/Unità richiedente la consulenza sia tenuta ad indicare le ragioni che giustificano il ricorso all'esterno, la tempistica, il profilo professionale richiesto e i criteri di scelta del soggetto individuato, nonché a pubblicare gli estremi dell'incarico in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
 - siano autorizzati a stipulare contratti di consulenza l'amministratore unico o altri soggetti, purché appositamente delegati;
 - i contratti con i consulenti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e siano corredati da apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del Modello della Società;
 - i consulenti siano selezionati secondo criteri trasparenti e obiettivi, sulla base comunque delle professionalità utili alla Società;
 - prima dell'affidamento dell'incarico, la Funzione/Unità richiedente provveda a compilare apposita scheda di evidenza con allegato il *curriculum vitae* del professionista, contenente le ragioni del ricorso ad un consulente esterno, una breve motivazione circa tale scelta e l'eventuale non applicazione del criterio di rotazione;
 - la Funzione/Unità richiedente provveda ad esprimere un parere di congruità sul corrispettivo economico richiesto dal consulente;
 - sia previsto il divieto a ricorrere a consulenti esterni per l'espletamento di attività che può essere svolta da dipendenti della Società in assenza di una comprovata necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda;
 - sia vietato riconoscere ai collaboratori esterni compensi non giustificati in relazione al tipo di attività richiesta.
- per le operazioni relative alla selezione e gestione del personale:

- le Funzioni/Unità che richiedono la selezione e assunzione di personale formalizzino la richiesta mediante compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un *budget* annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti di *budget* siano debitamente motivate ed autorizzate, nel rispetto della normativa nazionale e/o regionale applicabile alle società pubbliche, delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli adottati dalla Società;
- per ogni posizione aperta sia garantito il rispetto di procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo, attraverso il quale testarne le attitudini etico-comportamentali;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione, di cui il Responsabile della Direzione Risorse Umane o altro soggetto preposto sia tenuto a garantire l'archiviazione;
- siano preliminarmente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra i candidati e la P.A.;
- in relazione ad atti e comunicazioni formali alla P.A. aventi ad oggetto l'amministrazione del personale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e informazioni riguardanti la Società e verifichi che i documenti e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie:
 - siano posti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative e il superamento di tali limiti di spesa possa avvenire solo in ragione di comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali, nei quali dovranno essere rilasciate le debite autorizzazioni;
 - non vi sia sovrapposizione di responsabilità tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone delle somme dovute in base agli impegni assunti; sia data comunicazione all'OdV delle singole operazioni in cui ciò non sia possibile;
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie siano dotate di espressa causale, siano motivate dal soggetto richiedente, nonché documentate e registrate nel rispetto dei principi di correttezza professionale e contabile;

- siano vietati, in entrata ed in uscita, i flussi in denaro contante, salvo che per quelli di piccola cassa, che devono essere espressamente autorizzati;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari bancari e finanziari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza, conforme alla disciplina europea;
- i pagamenti a terzi avvengano attraverso circuiti bancari e con modalità tali da garantirne l'evidenza;
- siano stabiliti preventivamente limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa nonché modalità di effettuazione della richiesta di rimborso delle spese sostenute, per la quale dovrà essere compilata modulistica specifica, previa presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Per le attività relative alla gestione dei rapporti con la P.A. per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di beni, strumenti, impianti, macchinari), i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che vedano come destinataria la P.A. siano affidati alla gestione e alla sigla di soggetti preventivamente autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tra la propria funzione e la P.A. avvengano in modo trasparente, documentato e verificabile;
- l'utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura, aventi come destinatario la P.A., sia preventivamente autorizzato dal Responsabile interno;
- i soggetti autorizzati relazionino circa gli incontri avuti con rappresentanti della P.A. al Responsabile gerarchico e funzionale;
- la documentazione relativa alle operazioni in oggetto sia conservata ad opera del Responsabile della Funzione/Unità coinvolta in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, al fine di una efficace tracciabilità dell'intero *iter* nonché di un suo più agevole controllo successivo;
- il Responsabile interno della Funzione incaricata dell'operazione informi l'OdV degli esiti delle diverse fasi dell'attività, nonché delle eventuali criticità che dovessero riscontrarsi.

Per le attività relative alla gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali), i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che vedano come destinataria l'Amministrazione Finanziaria siano affidati alla gestione e alla sigla di soggetti preventivamente autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tra la propria funzione – ovvero eventuali professionisti esterni di cui essa si avvalga – e l'Amministrazione Finanziaria avvengano in modo trasparente, documentato e verificabile;
- l'utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura, aventi come destinatario l'Amministrazione finanziaria, sia preventivamente autorizzato dal Responsabile interno;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- i soggetti autorizzati relazionino circa gli incontri avuti con rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria al Responsabile gerarchico e funzionale;
- la documentazione relativa alle operazioni in oggetto sia conservata ad opera del Responsabile della Funzione/Unità coinvolta in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, al fine di una efficace tracciabilità dell'intero *iter* nonché di un suo più agevole controllo successivo;
- il Responsabile interno della Funzione incaricata dell'operazione informi l'OdV degli esiti delle diverse fasi dell'attività nonché delle eventuali criticità che dovessero riscontrarsi.

Per le attività relative all'accesso a siti internet e software della P.A. (ad es. sito INPS, siti per la partecipazione a gare pubbliche ed altro), i protocolli prevedono che:

- siano preventivamente individuati i soggetti autorizzati agli accessi ai siti internet della P.A.;
- sia espressamente regolato l'utilizzo delle credenziali d'accesso, con esplicito riferimento a facoltà e divieti.

Per le attività relative alla richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, etc. anche tramite consulenti esterni (ad es. per attività di formazione finanziata), i protocolli prevedono che:

- le richieste di finanziamenti, contributi, etc., siano tutte preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dal sistema di deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- sia regolamentata, con particolare riferimento a criteri e modalità del suo svolgimento, l'attività di verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, contributi, etc.;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che la documentazione fornita al fine di ottenere finanziamenti, contributi, etc., sia completa e veritiera;
- le risorse finanziarie ottenute siano effettivamente ed esclusivamente destinate alle finalità per cui sono state richieste e concesse e il loro impiego sempre formalizzato attraverso apposita documentazione giustificativa;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione/Unità coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, al fine di una efficace tracciabilità dell'intero *iter* nonché di un suo più agevole controllo successivo;

Per le attività relative alla gestione e controllo delle note spese, i protocolli prevedono che:

- sia individuato, in base ai livelli gerarchici, il responsabile che autorizza *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti e di tale processo autorizzativo siano formalizzate tutte le fasi, nonché conservata tutta la relativa documentazione, compresa quella giustificativa delle spese effettuate.

Per le attività relative alla gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, *personalcomputer*, carte di credito, etc.), i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata in ragione del ruolo e della mansione dei soggetti beneficiari e avvenga attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico;
- siano stabilite le modalità di richiesta e autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;

- la richiesta sia debitamente autorizzata dalla Direzione Risorse Umane;
- venga tenuto ed aggiornato un inventario dei beni attribuiti;
- sia prevista la possibilità di revoca dei beni strumentali assegnati nel caso di violazione delle regole inerenti il loro utilizzo;
- siano stabilite modalità di restituzione dei beni nel caso di dimissioni/licenziamento.

Per le attività relative all'ottenimento di autorizzazioni e licenze (ad es. per l'ampliamento e/o la ristrutturazione di locali, per l'apertura di magazzini e depositi di stoccaggio merci), i protocolli prevedono che:

- l'utilizzo dei dati e delle informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura aventi come destinatario la P.A. sia preventivamente autorizzato dal Responsabile interno della Funzione/Unità coinvolta;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o certificazioni siano complete e veritiere;
- la documentazione relativa alle operazioni in oggetto sia conservata ad opera del Responsabile della Funzione/Unità coinvolta in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, al fine di una efficace tracciabilità dell'intero *iter* nonché di un suo più agevole controllo successivo;
- il Responsabile interno della Funzione/Unità incaricata dell'operazione informi l'OdV degli esiti delle diverse fasi dell'attività, nonché delle eventuali criticità che dovessero riscontrarsi.

Per le attività relative alla gestione dell'IVA, i protocolli prevedono che:

- siano adeguatamente e preventivamente individuati i soggetti responsabili dell'attività.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi condotte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- (i) **falsità in documenti informatici** (art. 491 *bis* c.p.), rinvenibile quando le falsità previste dal Capo III (*Della falsità in atti*), Titolo VII (*Delitti contro la fede pubblica*), Libro II c.p. riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria;
- (ii) **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- (iii) **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 *quater* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- (iv) **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 *quinquies* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- (v) **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quater* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe ovvero nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra;
- (vi) **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quinquies* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- (vii) **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- (viii) **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- (ix) **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 *quater* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- (x) **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 *quinqües* c.p.), rinvenibile quando il fatto di cui all'art. 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- (xi) **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640 *quinqües* c.p.), rinvenibile nella condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, di cui agli artt. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- > gestione delle banche dati dei Comuni soci;
- > gestione delle infrastrutture informatiche.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione delle banche dati dei Comuni soci, i protocolli prevedono che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso da remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (*user-ID*) per l'accesso alle applicazioni e alla rete siano individuali ed univoci;
- siano definiti criteri e modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni e al patrimonio informativo aziendale (ad es. lunghezza minima della *password*, scadenza, etc.);
- gli accessi effettuati dagli utenti ai dati, ai sistemi e alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni conservino traccia delle modifiche ai dati apportate dagli utenti;
- siano definiti criteri e modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e i principi di segregazione dei ruoli;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia conservata in apposito archivio, al fine di garantirne la tracciabilità.

Per le attività relative alla gestione delle infrastrutture informatiche, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *hardware* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione dello stesso;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato del *software* in uso presso la Società, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o potenzialmente nocivi;

- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di *reporting* delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da adottare;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *backup*, con specifico riferimento alla frequenza, all'attività, al numero copie e al periodo di conservazione;
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture informatiche della Società;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia conservata in apposito archivio, al fine di garantirne la tracciabilità.

3. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001 e art. 10 della L. 146/2006)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- (i) **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.), rinvenibile nella condotta di coloro che, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione ovvero vi partecipano;
- (ii) **associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque fa parte (di), promuove, dirige o organizza un'associazione – formata da tre o più persone – di tipo mafioso, per tale intendendosi quella in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- (iii) **scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque accetta la promessa o promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 *bis*

o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa;

- (iv) **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;**

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono inoltre applicabili i seguenti reati transnazionali:

- (i) **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.), rinvenibile nella condotta di coloro che, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione ovvero vi partecipano;
- (ii) **associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque fa parte (di), promuove, dirige o organizza un'associazione – formata da tre o più persone – di tipo mafioso, per tale intendendosi quella in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- (iii) **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- (iv) **favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Processi sensibili

I delitti di cui all'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001 sono per la maggior parte riconducibili a reati associativi (come nel caso dell'associazione a delinquere o l'associazione di tipo mafioso, anche straniera) o a questi fortemente connessi (come nel caso dello scambio elettorale politico-mafioso, dei delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo), che riguardano la commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti. L'introduzione di tali fattispecie tra i reati presupposto di cui al Decreto è pertanto suscettibile di estendere la responsabilità dell'ente ad un numero indeterminato di reati e, conseguentemente, di valutare come "a rischio" qualunque attività da questo svolta. Si ritiene, pertanto, che i principi contenuti nel Codice Etico, a cui sul punto si rinvia, costituiscano lo strumento più idoneo a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Ciò premesso, la Società ha comunque individuato i seguenti processi sensibili come quelli in cui si stima siano maggiori le possibilità che vengano compiuti i delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali di cui all'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001 e all'art.10 della L. 146/2006:

- accordi, *jointventure*, *partnership* con terze parti, agenti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative ad accordi, *jointventure*, *partnership* con terze parti, agenti, i protocolli prevedono che:

- sia formalizzato il contratto che disciplina le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e la controparte;
- siano preventivamente svolti sui *Partners* commerciali idonei accertamenti atti a verificarne identità, sede e natura giuridica e sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – in relazione sia all'esistenza della transazione che all'importo della stessa, come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;

- la documentazione relativa ad ogni singola operazione sia conservata in modo da garantirne la tracciabilità.

Per le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto al paragrafo 1.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione degli acquisti, si applica quanto previsto al paragrafo 10.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Con specifico riferimento al delitto transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), si applica quanto previsto al paragrafo 12.3 della presente Parte Speciale.

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- (i) **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.), rinvenibile nella condotta di:
 - chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;

- (xi) **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- (xii) **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- (xiii) **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- (xiv) **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- (xv) **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.), rinvenibili nella condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui agli artt. 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione del denaro contante;
- impiego di valori di bollo;
- organizzazione di eventi.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione del denaro contante, i protocolli prevedono che:

- siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che entrano in contatto con somme di denaro in contante;
- sia garantita la tracciabilità dei movimenti inerenti al sistema di cassa al fine di permettere la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante.

Per le attività relative all'impiego di valori di bollo, i protocolli prevedono che:

- siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che acquistano o facciano uso di valori di bollo;
- sia garantita la tracciabilità dei movimenti inerenti al sistema di cassa al fine di permettere la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro utilizzato per l'acquisto dei valori di bollo.

Per le attività relative all'organizzazione di eventi, i protocolli prevedono che:

- l'utilizzo di segni di riconoscimento di soggetti terzi, per finalità di *marketing* od altro, sia sempre preceduto dalla trasmissione della relativa autorizzazione da parte dell'avente diritto;
- sia garantita l'archiviazione della documentazione avente ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo di segno di riconoscimento di soggetti terzi.

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

- (i) **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- (ii) **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o

esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- (iii) **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni;

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti contro l'industria ed il commercio, di cui agli artt. 25 *bis.1* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- sviluppo dei prodotti industriali (quali ad esempio nuove tecnologie);
- utilizzo di prodotti protetti da titoli di proprietà industriale e controllo qualità.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative allo sviluppo dei prodotti industriali e all'utilizzo di prodotti protetti da titoli di proprietà industriale e controllo qualità, i protocolli prevedono che:

- quando sono sviluppati nuovi prodotti o loro nuovi utilizzi, siano condotte indagini in merito alla effettiva novità degli stessi e all'eventuale utilizzo di tecniche di produzione, brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi, inibendone l'uso nel caso in cui le indagini suddette diano esito positivo.

6. Reati societari (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla società i seguenti reati societari:

- (i) **il delitto di false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), rinvenibile nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni

o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- (ii) **il delitto di false comunicazioni sociali per fatti di lieve entità** (art. 2621 *bis* c.c.), rinvenibile nel caso in cui, salvo costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- (v) **la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (art. 27 D.lgs. 39/2010, così come modificato dall'art. 21, comma 1, D.lgs. 135/2016), rinvenibile nella condotta dei responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale;
- (vi) **delitto di impedito controllo** (art. 2625 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- (vii) **delitto di indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- (viii) **contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori che, salvo il fatto costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o

destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- (ix) **delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero che, sempre fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (x) **delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- (xi) **delitto di formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.), rinvenibile nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- (xiii) **delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.) rinvenibile nella condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;
- (xiv) **delitto di illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.), rinvenibile nella condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- (xv) **delitto di aggio** (art. 2637 c.c.), rinvenibile nella condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

- (xvi) **delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.), rinvenibile nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ovvero nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
- (xvii) **delitto di corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.), rinvenibile nella condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, cioè gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati ovvero i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza;
- (iv) **delitto di istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 *bis*, comma 1 c.c.), rinvenibile nella condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata ovvero nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché di chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una

promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Processi sensibili

La Società ha individuato quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei reati societari di cui agli artt. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa;
- rapporti con i Soci, con i revisori e con il Collegio Sindacale;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie);
- selezione e valutazione dei clienti;
- selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione dei contratti d'acquisto;
- accordi, *joint venture*, *partnership* con terze parti, agenti;
- conferimento e gestione delle consulenze e dei contratti con agenti d'affari;
- selezione e gestione del personale (ad esempio, assunzioni, amministrazione, valutazione, etc.);
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad esempio autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, etc.);
- gestione delle regalie.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, i protocolli prevedono che:

- sia adottato un manuale contabile – o in alternativa delle procedure contabili – anche in modalità informatica, che venga costantemente aggiornato e dal quale emergano i dati e le informazioni che ciascuna Funzione o Unità è tenuta a fornire alle Funzioni responsabili in sede di controllo e verifica;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate in modo corretto, veridico e completo;
- la rilevazione e la trasmissione dei dati contabili finalizzati alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano con modalità che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi del processo di formazione dei dati nonché l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio e ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate, secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- siano immediatamente segnalate all'OdV eventuali richieste, da chiunque effettuate, di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile nonché di ingiustificate variazioni dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società;
- all'amministratore della Società siano messe a disposizione le bozze di bilancio e gli altri documenti contabili con ragionevole anticipo rispetto alla riunione indetta per deliberare l'approvazione del bilancio.

Per le attività relative ai rapporti con i Soci, con i revisori e con il Collegio Sindacale, i protocolli prevedono che:

- sia individuato per ciascuna Funzione/Unità un Responsabile per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni che vengono richieste e trasmesse ai revisori e al Collegio Sindacale, dopo puntuale verifica della loro completezza, inerenza e veridicità;
- ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai Soci, dai revisori e dal Collegio Sindacale, nonché le trasmissioni di dati e informazioni siano documentati e conservati;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e conferimento dell'incarico ai revisori;
- sia consentito ai Soci, ai revisori e ai membri del Collegio Sindacale il libero accesso a tutta la contabilità aziendale, ai fini del corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le attività relative alla gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), i protocolli prevedono che:

- la Funzione/Unità che propone l'operazione – o quella competente in base alle procedure aziendali – predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, ivi compresa una relazione informativa sui contenuti, l'interesse sottostante e gli obiettivi strategici dell'operazione;
- sia verificata preliminarmente dalle Funzioni/Unità competenti la completezza, la coerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per le attività relative alla selezione e valutazione dei clienti, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra chi procede alle negoziazioni e chi approva definitivamente l'accordo, apponendo la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione/Unità che approva l'accordo conservi la documentazione relativa all'operazione attraverso apposito archivio, anche informatico, che ne permetta la tracciabilità e i successivi controlli;
- il Responsabile della Funzione/Unità competente ad approvare l'accordo informi l'OdV di eventuali criticità emerse durante le varie fasi dell'attività;
- siano individuati preventivamente i criteri di determinazione di un prezzo massimo dell'offerta;
- siano individuati preventivamente i soggetti deputati all'approvazione del prezzo e degli eventuali sconti.

Per le attività relative alla selezione e valutazione dei fornitori e alla gestione dei contratti d'acquisto, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra chi procede alle negoziazioni e chi approva definitivamente l'accordo, apponendo la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione/Unità che approva l'accordo conservi la documentazione relativa all'operazione attraverso apposito archivio, anche informatico, che ne permetta la tracciabilità e i successivi controlli;
- il Responsabile della Funzione/Unità competente ad approvare l'accordo informi l'OdV di eventuali criticità emerse durante le varie fasi dell'attività;

- le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, nonché documentate e registrate nel rispetto dei principi di correttezza professionale e contabile;
- tutti i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro e finanziari siano sempre documentati e tracciabili;
- i pagamenti a terzi avvengano attraverso circuiti bancari e con modalità tali da garantirne l'evidenza e la tracciabilità;
- siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa), che devono comunque essere autorizzate dai responsabili delle Funzioni/Unità competenti nonché tracciabili;
- siano individuati degli "indicatori di anomalia", che permettano di evidenziare eventuali transazioni a rischio o sospette con i fornitori, sulla base di profili predefiniti (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, etc.).

Per le attività relative ad accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti, si applica quanto previsto al paragrafo 3.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative al conferimento e gestione delle consulenze e dei contratti con agenti d'affari, i protocolli prevedono che:

- la Funzione/Unità richiedente la consulenza sia tenuta ad indicare le ragioni che giustificano il ricorso all'esterno, la tempistica, il profilo professionale richiesto e i criteri di scelta del soggetto individuato, nonché a pubblicare gli estremi dell'incarico in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- siano autorizzati a stipulare contratti di consulenza l'amministratore o altri soggetti, purché appositamente delegati;
- i contratti con i consulenti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e siano corredati da apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del Modello della Società;
- i consulenti siano selezionati secondo criteri trasparenti e obiettivi, sulla base comunque delle professionalità utili alla Società;

- prima dell'affidamento dell'incarico, la Funzione/Unità richiedente provveda a compilare apposita scheda di evidenza con allegato il *curriculum vitae* del professionista, contenente le ragioni del ricorso ad un consulente esterno, una breve motivazione circa tale scelta e l'eventuale non applicazione del criterio di rotazione;
- la Funzione/Unità richiedente provveda ad esprimere un parere di congruità sul corrispettivo economico richiesto dal consulente;
- sia previsto il divieto a ricorrere a consulenti esterni per l'espletamento di attività che può essere svolta da dipendenti della Società in assenza di una comprovata necessità di apporti professionali e tecnici reperibili solo al di fuori dell'azienda;
- sia vietato riconoscere ai collaboratori esterni compensi non giustificati in relazione al tipo di attività richiesta.

Per le attività relative alla selezione e gestione del personale (ad esempio, assunzioni, amministrazione, valutazione, etc.), si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione e controllo delle note spese, si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad esempio autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, etc.), si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione delle regalie, si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 non elenca in modo specifico e puntuale – secondo la tecnica adottata per le altre tipologie di reato implicanti la responsabilità amministrativa dell'Ente – le singole fattispecie, limitandosi invece ad un generico richiamo ai delitti aventi finalità di

terrorismo previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (comma 1) nonché posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999 (comma 4).

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti con finalità di terrorismo, di cui agli artt. 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione dei contratti con terzi;
- gestione delle risorse finanziarie.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione dei contratti con terzi, i protocolli prevedono che:

- le commesse o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, diretta o per interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o potenzialmente controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto sia noto o sospetto, debbano essere preventivamente valutate, mediante verifica della presenza in apposite liste internazionali del nominativo o della ragione sociale delle controparti;
- siano vietati rapporti di qualsiasi genere con soggetti di cui si riscontri la presenza in tali liste;
- l'assunzione o la variazione di commesse che presentino anomalie in relazione al profilo del cliente, alla tipologia, all'oggetto e a qualunque dato rilevante, siano preventivamente valutate dalla Funzione/Unità competente che è tenuta a segnalarle ai vertici della Società e all'OdV.

Per le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto dal paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale.

8. Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati di abuso di mercato:

- (i) **abuso di informazioni privilegiate** (art. 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), rinvenibile nella condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
 - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- ovvero rinvenibile nella condotta di chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1;
- (ii) **manipolazione del mercato** (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58), rinvenibile nella condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Processi sensibili

La Società ha individuato quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti di abusi di mercato di cui agli artt. 25 *sexies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione di informazioni privilegiate.

Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione delle informazioni privilegiate, i protocolli prevedono che:

- qualora la Società abbia avviato negoziazioni o abbia stipulato contratti con società emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato comunitario o società da queste controllate, i nominativi del personale, dei collaboratori e/o dei consulenti coinvolti siano inseriti in un apposito elenco, unitamente ai motivi della predetta iscrizione;
- alle persone iscritte sia data comunicazione espressa del divieto di divulgazione delle informazioni - in relazione alla quali sono state iscritte nell'elenco - e alle persone che non siano già tenute per legge o per vincoli contrattuali in essere con la Società alla riservatezza delle informazioni suddette venga fatto sottoscrivere un apposito impegno di riservatezza e non divulgazione, riferito a tali informazioni;
- eventuali documenti contenenti informazioni privilegiate siano conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato, adeguatamente controllati, anche attraverso strumenti informatici e con modalità tali da impedirne la duplicazione, la trasmissione o l'apprensione indebita;
- siano predisposti strumenti idonei a garantire che le informazioni privilegiate comunicate internamente attraverso posta elettronica siano protette da rischi di diffusione impropria;
- qualora la Società abbia notizia dell'avvenuta o sospetta diffusione impropria di tali informazioni, ne informi immediatamente la società emittente.

9. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i reati di:

- (i) **omicidio colposo** (art. 589 c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona;
- (ii) **lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma 3, c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione è considerata grave (art. 583, comma 1, c.p.):

- (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima (art. 583, comma 2, c.p.):

- (i) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- (ii) se dal fatto deriva la perdita di un senso;
- (iii) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- (iv) se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si precisa che le ipotesi di reato suddette si ritengono rilevanti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, esclusivamente se commesse con violazione o mancata applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali non essendo, in caso contrario, ipotizzabile una responsabilità *ex crimine* in capo alla Società.

Politica

La Società considera la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di primaria importanza nell'alveo dei principi che ispirano la sua attività e s'impegna ad implementare l'attività di sensibilizzazione e diffusione di una cultura in materia presso tutto il proprio personale impiegato. Essa considera, altresì, quale obiettivo prioritario della propria attività il miglioramento costante degli *standard* di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e vincola i propri dipendenti al rispetto di tali valori, delle procedure aziendali predisposte, nonché della normativa vigente in materia.

Le procedure di seguito elencate sono definite in conformità ai requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e secondo le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- attività rientranti nell'ambito della gestione del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti;
- attività inerenti all'utilizzo di macchinari;
- gestione degli appalti interni;
- gestione di eventuali cantieri (ad es. per l'ampliamento e/o la ristrutturazione di locali, per l'apertura di magazzini e depositi di stoccaggio merci).

Protocolli di prevenzione

Principi generali di comportamento

Obblighi giuridici a carico di tutti i Destinatari

Tutti i dipendenti della Società, indipendentemente dal livello aziendale di appartenenza, hanno l'obbligo di:

- acquisire conoscenza della normativa in materia e delle procedure adottate dalla Società, anche attraverso la partecipazione alle attività formative organizzate dalla stessa;
- osservare e rispettare rigorosamente la normativa di legge e le istruzioni delle autorità preposte, le regole e le procedure aziendali adottate di cui al Modello, le misure di prevenzione e protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, identificati nel Documento di Valutazione dei rischi;
- osservare e rispettare le istruzioni ricevute ai fini della prevenzione e protezione collettiva e individuale;
- comunicare prontamente al Responsabile della Sicurezza e all'OdV, anche qualora essi non siano derivati da violazioni del presente Modello, eventuali infortuni subiti da dipendenti o collaboratori dell'azienda nell'esercizio della loro attività lavorativa;
- comunicare all'OdV eventuali lacune procedurali riscontrate e le relative aree di miglioramento individuate;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di comportamento e degli obblighi in esame, interpellare il proprio Responsabile, se trattasi di dipendente della Società, o il proprio referente interno, se trattasi di soggetto terzo, nonché trasmettere formale richiesta di parere all'OdV;
- affidare gli incarichi lavorativi sulla base delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, considerate alla luce della loro salute e sicurezza;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- utilizzare correttamente tutte le attrezzature, le apparecchiature, i macchinari, gli automezzi, le eventuali sostanze pericolose, nonché i dispositivi di protezione individuale e collettiva ed avvertire i soggetti responsabili di eventuali limiti o carenze degli stessi;
- assicurare, nell'ambito della propria funzione e responsabilità, la veridicità, l'autenticità e l'originalità di tutte le informazioni rese e della documentazione predisposta e/o trasmessa;
- assicurare tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza propria e dei lavoratori tutti nonché dei terzi fruitori e tutte le misure per il controllo delle situazioni a rischio, in caso di emergenze;
- delimitare il perimetro delle aree di lavoro soggette a manutenzione, precludendone l'accesso a soggetti non autorizzati;
- applicare le misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi alle attività oggetto di appalto e coordinare gli interventi con l'impresa appaltatrice al fine di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle due imprese.

È, inoltre, assolutamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte – commissive od omissive – che, considerate individualmente o collettivamente, consistano in una violazione del Modello;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione della competente Funzione/Unità e/o Responsabile aziendale nonché disattivare o depotenziare, in qualsiasi modo, l'azione dei dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- acquistare, noleggiare o, in generale, utilizzare automezzi, impianti, attrezzature e qualsiasi altro strumento di lavoro, inclusi i dispositivi di protezione individuali e collettivi, che risultino inadeguati e non conformi alla normativa in materia;
- accedere alle aree di lavoro per le quali non si è dotati della necessaria autorizzazione.

Obblighi giuridici a carico della Società

La Società, in ossequio al disposto del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, ha l'obbligo di:

- procedere ad un'accurata individuazione e valutazione dei rischi – anche da interferenza – compresi quelli ritenuti inevitabili, relativi alla salute e alla sicurezza sia dei dipendenti e dei collaboratori che del pubblico e procedere ad una specifica stima in relazione alla loro incidenza nell'attività svolta dalla Società;
- implementare l'attuazione degli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 nonché dalle ulteriori normative specifiche in materia, al fine di eliminare i rischi individuati, minimizzare quelli inevitabili ed evitare l'insorgenza di nuovi, in particolare facendosi carico: della predisposizione e dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; dell'applicazione dei principi ergonomici nell'organizzazione delle attività (posti di lavoro e scelta delle attrezzature); della cura nella scelta degli arredamenti, strumenti, attrezzi e apparecchiature, avendo riguardo all'evoluzione tecnica nonché alla loro eventuale usura; della programmazione di tutte le attività relative alla formazione/informazione, in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di dipendenti e collaboratori; della predisposizione degli ulteriori flussi documentali previsti dalla legge;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti, a rischio;
- assicurare il controllo sanitario dei lavoratori ed in particolare, nel caso di rischi specifici, ricorrendo, qualora le condizioni sanitarie lo richiedano, all'allontanamento del lavoratore dall'attività a rischio e al suo trasferimento ad altra mansione;
- prevedere e programmare attività di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in generale e dei soggetti con competenze specifiche in materia sulle questioni attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- formalizzare idonee istruzioni ai lavoratori;
- definire idonee misure di emergenza per l'ipotesi di Pronto Soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, ovvero di pericolo grave e immediato;
- prevedere il ricorso ai segnali di avvertimento ed emergenza;
- assicurare la costante manutenzione di automezzi, aree e ambienti, attrezzature e impianti, avendo particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

- prevedere un doppio livello di controllo: uno di natura tecnico-operativa a carico del Responsabile della Sicurezza; l'altro in capo all'Organismo di Vigilanza, con lo scopo di monitorare le procedure predisposte dall'azienda in materia;
- prevedere un sistema di segnalazione, in materia di salute e sicurezza, nei confronti del Responsabile della Sicurezza e dell'OdV, che regolamenti i presidi di garanzia a tutela della riservatezza del segnalante nonché un flusso di informazioni biunivoco tra questi, di cui siano disciplinate le modalità di scambio; a tal proposito, all'OdV deve essere trasmesso il verbale della riunione periodica, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 nonché tutte le informazioni relative agli infortuni di lavoro verificatisi;
- prevedere un *budget* adeguato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del relativo servizio di prevenzione e protezione;
- definire, per iscritto, i contratti con terze parti (quali collaboratori esterni, consulenti, fornitori, *partner*, etc.) che operino per conto o nell'interesse della Società e che siano coinvolte nello svolgimento di attività soggette al rischio di commissione dei reati in oggetto nonché prevedere, al loro interno, specifiche clausole *standard* che impongano il rispetto del D. Lgs. 231/2001 e regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al predetto Decreto. Ad eventuali appaltatori o fornitori in generale nonché agli installatori di impianti, macchine, apparecchiature e ai progettisti dei luoghi di lavoro deve, altresì, esser richiesta esplicita garanzia in ordine al rispetto del Modello e della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare che i costi relativi alla tutela della salute e della sicurezza non vengano trasferiti sui lavoratori, sotto forma di oneri finanziari a loro carico;
- provvedere ad identificare, formalmente, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo a: Datore di Lavoro, Responsabile (del) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione in ipotesi di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, in generale, di gestione delle emergenze.

Il Datore di lavoro, senza possibilità di delega a tali fini, ha l'obbligo di:

- individuare e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla scorta dei requisiti richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008;

- provvedere alla valutazione dei rischi, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), riesaminare periodicamente l'analisi effettuata e, se necessario, procede all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- elaborare, sulla base dell'analisi del rischio effettuata, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale dovrà obbligatoriamente: (i) riportare i criteri cui si è fatto ricorso per effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi, (ii) indicare le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali adottati, (iii) le misure ritenute idonee per garantire un costante miglioramento nel tempo degli standard di sicurezza, (iv) definire le procedure aziendali idonee a garantire l'attuazione delle misure e la realizzazione degli obiettivi prefissi in tema di sicurezza, nonché le figure aziendali deputate ad attuarle e renderle operative, (v) indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del – o dei, nel caso siano più di uno – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del medico competente che hanno collaborato alla valutazione dei rischi, (vi) indicare chiaramente quali sono le mansioni che, esponendo i lavoratori ai maggiori rischi, richiedono competenze professionali specifiche, una determinata esperienza, adeguata formazione e addestramento, (vii) essere aggiornato nel caso in cui l'analisi del rischio subisca per qualsiasi motivo, qualsivoglia variazione o si verificano mutazioni relative ad uno degli elementi del DVR di cui sopra, nel caso di modifiche intervenute nell'organizzazione lavorativa che impattino sul tema della salute e sicurezza, nel caso in cui si registri una significativa evoluzione tecnica o normativa in tale ambito o sia riscontrata la necessità di migliorare le misure di prevenzione e protezione già adottate; nel caso di infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne mettano in risalto la necessità.

Il Datore di lavoro o il Soggetto da lui delegato, ha l'obbligo di:

- designare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla scorta dei requisiti richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
- nominare il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria, secondo i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, monitorarne l'attività;
- convocare le riunioni con i soggetti rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente ed ogni altro soggetto con

formazione o responsabilità specifica in relazione al tema oggetto della riunione – in particolare quella periodica obbligatoria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008;

- curare, in caso di stipula di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, condividerlo con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività sensibili e monitorare il rispetto dello stesso e della normativa in materia da parte degli appaltatori;
- sentiti e consultati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, mettere a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale;
- assicurare l’attuazione e l’aggiornamento delle misure di prevenzione, nel caso di variazioni significative intervenute nel sistema organizzativo o registrate a livello di evoluzione tecnica nonché un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori;
- assicurare l’effettuazione periodica delle attività di verifica e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, per accertarne la conformità alla normativa antinfortunistica;
- garantire un’adeguata ed efficace formazione dei lavoratori, modulata in relazione agli specifici rischi rilevati in base alle diverse mansioni, sia al momento dell’assunzione in azienda che in sede di eventuale trasferimento a diversa mansione;
- adottare le misure necessarie a garantire che solamente i lavoratori forniti di specifica formazione e addestramento abbiano accesso ai luoghi che li espongono a rischi gravi e specifici;
- adottare le misure opportune per garantire l’osservanza, da parte dei lavoratori, di tutte le disposizioni di legge e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza, nonché l’effettivo e corretto impiego dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- assicurare l’adozione delle misure necessarie alla prevenzione degli incendi e all’efficace evacuazione dei luoghi di lavoro nel caso di pericolo grave e immediato;
- predisporre, per la gestione delle emergenze che comportino un pericolo grave, immediato ed inevitabile, un sistema di procedure per assicurare che i lavoratori abbandonino il luogo di lavoro o la zona pericolosa in sicurezza, informandoli preventivamente del rischio e delle misure adottate a tal fine;
- curare la corretta tenuta del Registro Infortuni, garantendone un veritiero aggiornamento attraverso la puntuale annotazione di tutti gli infortuni verificatisi o mancati (ovvero

quelle situazioni in cui, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio);

- provvedere a che siano comunicati all'INAIL, per fini statistici ed informativi, tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro e i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, assicurando la correttezza, veridicità e tracciabilità delle informazioni trasmesse;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008;
- fermo il necessario rispetto delle disposizioni di legge sul punto, garantire che siano adottate le misure opportune ad assicurare che tutti gli ambienti di lavoro rispettino le condizioni di salubrità e igiene necessarie ad uno svolgimento sicuro delle attività aziendali;
- vigilare al fine di garantire che i lavoratori, su cui incombe l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, non siano investiti di specifica mansione in assenza del giudizio di idoneità da parte del Medico Competente;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che, violando le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza, espongono a un pericolo attuale, od altresì meramente potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di Lavoro per l'analisi e la valutazione dei rischi, al fine di elaborare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti;
- elaborare, in relazione al proprio ambito di competenza, le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo per la verifica della loro attuazione;
- elaborare le procedure di sicurezza per lo svolgimento delle attività aziendali;
- elaborare proposte relative ai programmi di informazione e formazione del personale dipendente sul tema;
- prendere parte alle consultazioni in materia di salute e sicurezza nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- informare i lavoratori: (i) dei rischi generali e specifici connessi all'attività di impresa, (ii) delle procedure di primo soccorso e antincendio predisposte, (iii) delle misure di prevenzione e protezione adottate, (iv) dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, degli Incaricati del Servizio di Primo Soccorso e di Prevenzione Incendi, degli altri Addetti al Servizio di Prevenzione e

Protezione eventualmente designati, e infine (v) dei punti elencati nell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'elaborazione delle misure necessarie alla tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria. Essa comprende: (i) la visita medica preventiva, da effettuare al momento dell'assunzione del lavoratore per valutarne l'idoneità alla mansione; (ii) le visite mediche periodiche; (iii) la visita medica su richiesta del lavoratore, finalizzata a verificarne l'idoneità alla specifica mansione affidatagli; (iv) la visita medica da effettuare al ricorrere di un cambio di mansione, per verificare l'idoneità del lavoratore alla nuova mansione; (v) la visita medica da effettuare alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla legge;
- esprimere il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione;
- collaborare nell'attività di informazione e formazione, nell'ambito della propria competenza;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- prendere parte alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008.

I Preposti hanno l'obbligo di:

- vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché sul corretto utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali, segnalando al Delegato del Datore di Lavoro ogni persistente forma di violazione e eventuali carenze o disallineamenti del sistema;
- verificare che solamente i lavoratori forniti di specifica formazione e addestramento abbiano accesso ai luoghi che li espongono a rischi gravi e specifici;
- assicurarsi che i lavoratori rispettino le misure previste in caso di emergenze e provvedere a dare istruzioni per l'evacuazione dei luoghi di lavoro o delle zone pericolose nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e inevitabile;
- dare immediatamente comunicazione al Delegato del Datore di lavoro delle carenze riscontrate nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro e nei dispositivi di protezione, nonché

di ogni altra circostanza da cui possa derivare un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno l'obbligo di:

- accedere ai luoghi di lavoro, allo scopo di verificare l'effettiva attuazione da parte dei lavoratori delle misure adottate per la tutela della salute e della sicurezza;
- dare comunicazione al Datore di Lavoro dei rischi riscontrati nel corso della loro attività e promuovere l'adozione delle adeguate misure di prevenzione;
- prendere parte alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui riscontrino nel corso della propria attività che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

Essi inoltre:

- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione nonché alla verifica della loro adozione e attuazione;
- sono consultati in ordine alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio stesso e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- sono consultati in ordine alla predisposizione e programmazione delle attività di formazione;
- sono informati in ordine all'effettuazione di verifiche e ispezioni da parte delle competenti autorità e formulano, nel caso lo ritengano necessario, le proprie osservazioni.

9.4 Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli specifici di prevenzione sono individuati in relazione alle fasi tipiche della costruzione di un sistema di procedure per la tutela della salute e della sicurezza cioè quelle relative alle attività di pianificazione delle procedure, attuazione, monitoraggio e riesame delle stesse, in ossequio a quanto richiesto dalle Linee Guida UNI-INAIL.

Pianificazione

Per le attività di pianificazione, i protocolli prevedono che:

- sia formalizzato un documento nel quale siano individuati gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento degli *standard* di salute e sicurezza nonché i criteri di valutazione da adottare per verificarne l'effettivo raggiungimento;
- sia predisposto un piano per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi definiti, che individui le figure o le strutture coinvolte, con relativa attribuzione di compiti e responsabilità;
- siano definite e stanziare le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi perseguiti;
- sia predisposto un sistema di verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Attuazione

Per le attività di attuazione, i protocolli prevedono che:

- sia predisposto un sistema di procedure, integrato con quello interno di gestione generale dell'impresa, che chiarisca altresì le modalità di conservazione e archiviazione della relativa documentazione;
- sia dettata una specifica disciplina per l'individuazione di ruoli e responsabilità in relazione all'effettuazione e all'aggiornamento della valutazione globale dei rischi aziendali, che:
 - detti le competenze e l'addestramento necessari per il personale responsabile dell'identificazione e del controllo dei rischi;
 - individui criteri e modalità da seguire per l'attività di valutazione dei rischi;
 - imponga un'analisi differenziata in funzione della diversa tipologia di sorgente del rischio (ad es. pericoli ordinari o generici, ergonomici specifici, di processo o organizzativi);
 - preveda il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine utilizzate;
 - individui i criteri utilizzati per la valutazione di ciascuna categoria di rischio.
- sia elaborato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), contenente:
 - il procedimento seguito per la valutazione dei rischi e i relativi criteri adottati;
 - la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;

- un programma delle misure necessarie al miglioramento nel tempo degli *standard* di sicurezza;
- siano formalmente attribuiti ruoli, compiti e responsabilità, in particolare:
 - sia individuato il Datore di Lavoro (DDL);
 - siano nominati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Medico Competente, gli Incaricati delle Emergenze e del Pronto Soccorso;
 - siano individuati poteri e responsabilità del Preposto;
- siano determinate le modalità di qualifica dei fornitori e degli altri eventuali soggetti esterni con cui la Società intrattenga rapporti nonché le clausole contrattuali *standard* relative ai costi della sicurezza da inserire nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto;
- siano disciplinate le modalità di affidamento di compiti e mansioni ai lavoratori, prevedendo, in particolare:
 - che l'affidamento di mansioni ai lavoratori sia effettuato sulla base delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza nonché dei risultati emersi a seguito degli accertamenti sanitari;
 - che siano individuate le modalità di programmazione delle visite periodiche;
 - che siano individuati gli strumenti necessari per consentire il coinvolgimento del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel giudizio di idoneità del lavoratore alla specifica mansione;
- la Società adotti tutte le misure necessarie a prevenire il rischio fisico, psichico e biologico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, sia nei confronti di chi fruisce dei suoi servizi;
- siano adottati dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ad un'effettiva ed efficace tutela dei lavoratori, siano dettate le modalità per la verifica della loro resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione, siano formalizzate e tracciate le attività relative alla loro gestione, distribuzione e verifica;
- i Dispositivi di Protezione Individuale siano conformi ai requisiti di legge, vengano correttamente mantenuti, vengano destinati esclusivamente all'utilizzo per il quale sono previsti e siano oggetto di adeguata formazione presso il personale, il quale è tenuto ad utilizzarli in tutti i casi previsti, ad averne cura, a non apportarvi modifiche non autorizzate, nonché a segnalarne eventuali difetti;

- sia assicurato il rilascio delle certificazioni relative agli impianti (quali ascensori, impianti elettrici, etc.), previste da norme di legge e la conservazione dei verbali delle verifiche periodiche e delle eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti;
- sia regolamentata la gestione delle **emergenze**, in particolare:
 - siano disciplinate le modalità di controllo delle situazioni a rischio nel caso di emergenza;
 - siano disciplinate e adeguatamente comunicate al personale le modalità di abbandono dei luoghi di lavoro o delle zone pericolose;
 - siano disciplinate le modalità di intervento dei lavoratori responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso;
 - siano individuate e disciplinate le procedure per evitare rischi per la salute e l'ambiente all'esterno;
 - siano disciplinate modalità e frequenza delle prove di emergenza;
- sia regolamentata la gestione del **rischioincendio**, in particolare:
 - sia assicurato, per tutti i luoghi di lavoro, il rilascio dei Certificati di Prevenzione degli Incendi secondo quanto previsto da norme di legge nonché la conservazione dei verbali delle relative verifiche periodiche e delle eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti;
 - siano disciplinate le modalità di comunicazione e informazione dei lavoratori in ordine alle regole di comportamento cui conformarsi in caso di incendi;
 - siano disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento del registro incendi;
- siano assicurate, nello svolgimento dei servizi per il pubblico, tutte le precauzioni necessarie a garantire la tutela dell'integrità fisica del pubblico e degli addetti;
- nell'ipotesi di affidamento di appalti d'opera o servizi, sia garantita la predisposizione di adeguate misure di sicurezza nella fase di progettazione e in quella di esecuzione, nonché la nomina di un responsabile della sicurezza *ad hoc*. In particolare, il responsabile nominato, con l'ausilio del RSPP, deve predisporre uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DVRI), riferito ai rischi inerenti all'attività oggetto di appalto. Nel caso in cui vengano aperti cantieri, deve inoltre essere garantito il rispetto della specifica normativa sui cantieri temporanei di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.
- siano disciplinate le attività di consultazione e comunicazione, attraverso:

- la predisposizione di un calendario di riunioni periodiche di tutti i soggetti rilevanti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro e la fissazione di modalità che ne garantiscano la tracciabilità;
 - la previsione di un'adeguata diffusione presso il personale aziendale degli esiti di tali riunioni e la fissazione di modalità che ne garantiscano la tracciabilità;
 - il perseguimento e raggiungimento di uno *standard* di comunicazione che garantisca, a tutti i livelli aziendali, un'adeguata conoscenza delle procedure e la conseguente capacità di gestione del rischio;
- siano disciplinate le attività di formazione e sensibilizzazione, attraverso:
- la definizione di uno specifico programma di formazione, prevedendo anche il rilascio di attestati di frequenza;
 - la modulazione della formazione in relazione ai diversi livelli aziendali e, in particolare, alle mansioni affidate;
 - un'adeguata informazione del personale aziendale in ordine all'eventuale introduzione di nuove procedure sulla sicurezza.

Monitoraggio

Per le attività di monitoraggio, i protocolli prevedono che:

- siano definite e regolamentate le attività di *audit* in relazione al rispetto e all'effettiva attuazione delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza da parte dei lavoratori, anche attraverso l'individuazione chiara di ruoli e responsabilità, la loro programmazione e la tracciabilità degli esiti delle stesse;
- siano definite competenze e requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di *audit* e sia garantita la necessaria indipendenza dell'*auditor* dall'attività sottoposta ad *audit*;
- al termine dell'attività di monitoraggio, sia redatto un verbale che evidenzi le eventuali carenze e le relative azioni correttive nonché le modalità di comunicazione degli esiti dell'attività al Datore di Lavoro o a suoi eventuali delegati;
- siano definite le modalità di applicazione delle azioni correttive, nonché quelle di verifica della loro effettiva attuazione ed efficacia;
- sia adeguatamente monitorata l'attuazione delle procedure relative agli infortuni e, a tale riguardo, siano adeguatamente documentati:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione e indagine su infortuni e malattie professionali;

- ruoli, responsabilità e modalità per la tracciabilità degli incidenti avvenuti o mancati;
 - le modalità di comunicazione degli incidenti o infortuni avvenuti da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- sia adeguatamente monitorata l'attuazione delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria, alla sicurezza degli impianti e delle macchine e all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose e, a tal riguardo, siano adeguatamente documentati ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio dei dati relativi a tali attività;
- sia adeguatamente monitorata la pendenza di controversie relative a infortuni sul lavoro, nonché predisposta idonea documentazione da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità del monitoraggio, tale da permettere di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di infortuni.

Riesame

Per le attività di riesame, i protocolli prevedono che:

- sia predisposta idonea documentazione da cui emergano ruoli, responsabilità e modalità del processo di riesame;
- sia assicurata la tracciabilità:
- del procedimento di analisi di eventuali scostamenti tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti;
 - dei risultati dell'attività di *audit*;
 - dello stato di avanzamento di eventuali interventi di miglioramento previsti a seguito di un precedente riesame;
 - degli obiettivi ed interventi di miglioramento individuati per il periodo successivo e della necessità di eventuali modifiche.

Ulteriori protocolli

Al fine di consentire una corretta attuazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché il monitoraggio e la verifica sul loro stato di implementazione, i protocolli prevedono che:

- sia assicurata, da parte dei soggetti coinvolti, l'archiviazione, su supporto cartaceo o informatico, di tutta la documentazione relativa alla gestione della sicurezza (ad es., cartelle sanitarie, registro infortuni, documento di valutazione dei rischi, documentazione relativa a controversie);

- sia assicurata la segregazione di ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame;
- sia previsto un sistema di deleghe:
 - che garantisca la rispondenza tra i poteri autorizzativi e di firma e le responsabilità organizzative assegnate;
 - che garantisca la titolarità in capo ai delegati di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza da esso previsti;
 - che garantisca l'attribuzione di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni delegate, nonché la necessaria autonomia di spesa;
- sia data tempestiva pubblicità alla delega. Questa dev'essere conferita con atto scritto, avente data certa, e formalmente accettata dal delegato; essa non solleva dall'obbligo di controllo il soggetto delegante.

La violazione dei protocolli aziendali e delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono violazione del presente Modello e, pertanto, illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi del Paragrafo 4 della Parte generale.

10. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001)

10.0. Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i reati di:

- (i) **ricettazione** (art. 648 c.p.), rinvenibile nella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- (ii) **riciclaggio** (art. 648 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- (iii) **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi

previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- (iv) **autorinciclaggio** (art. 648 *ter.1.* c.p.), chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

10.2. Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autorinciclaggio di cui agli artt. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- attività di valutazione, qualifica, e selezione dei fornitori di beni e acquisto di beni;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie).

10.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni relative all'attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e acquisto di beni, i protocolli prevedono che:

- siano individuati degli "indicatori di anomalia", che permettano di evidenziare eventuali transazioni a rischio o sospette con i fornitori, sulla base del profilo soggettivo della controparte (ad es. eventuale esistenza di precedenti penali), del suo comportamento (ad es. comportamenti ambigui, mancanza dei dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli), della sua dislocazione territoriale (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*), del profilo inusuale dell'operazione (ad es. per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica) e delle finalità e caratteristiche dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard);
- siano individuati preventivamente nonché periodicamente aggiornati, i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco fornitori, pubblicato dalla Società, nonché per il mantenimento o la cancellazione dal predetto elenco.

Per le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto al paragrafo 1.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

Per le attività relative alla gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), si applica quanto previsto al paragrafo 6.3. della presente Parte Speciale, in relazione alla corrispondente attività sensibile.

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

11.1. Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- (i) **art. 171 bis, L. 633/1941**, rinvenibile nella condotta di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

11.2. Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui agli artt. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- acquisto e gestione di opere dell'ingegno (ad esempio, *software*, licenze aziendali, etc.).

11.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative all'acquisto e gestione di opere dell'ingegno (ad esempio, *software*, licenze aziendali, etc.), i protocolli prevedono che:

- i sistemi *software* siano disciplinati in ordine a criteri e modalità della loro gestione e sia prevista la predisposizione di un inventario aggiornato del software in uso alla Società;
- l'acquisto e l'uso di *software* sia formalmente autorizzato e certificato e siano condotte verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso, al fine di controllare la licenza dei *software* utilizzati e la liceità degli stessi;
- la documentazione inerente ad ogni singola attività in tal senso sia archiviata, con modalità tali da permetterne la tracciabilità;
- le applicazioni mantengano traccia delle eventuali modifiche ai dati e ai sistemi compiute dagli utenti;
- per le opere delle quali siano state acquisite le licenze d'uso, il *database* comprenda anche la data di acquisto della licenza, la data di scadenza della stessa e la tipologia di utilizzo autorizzato dal contratto;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di *download* di contenuti.

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001)

12.1. Reati applicabili

In ragione delle analisi condotte, si ritiene potenzialmente applicabile alla Società il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

12.2. Processi sensibili

Come nel caso dei delitti di criminalità organizzata, non è possibile ricondurre la fattispecie di cui all'art. 377 *bis* c.p. a specifiche attività svolte dalla Società, essendo il reato consumabile in un numero indeterminato di modalità e da parte di qualsiasi livello aziendale.

12.3. Protocolli specifici di prevenzione

In ragione di quanto sopra detto, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico, a cui sul punto si rinvia, costituiscano lo strumento più idoneo a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Al fine di impedire l'integrazione di tale fattispecie, tutti i destinatari del Modello sono, pertanto, tenuti ad adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico ed in particolare dei principi di questo relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito del procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o testimone.

13. Reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001)

13.1. Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- (i) **inquinamento ambientale** (art. 452 *bis* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.;
- (ii) **disastro ambientale** (art. 452 *quater* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- (iii) **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinqüies* c.p.), rinvenibile quando taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa;

- (iv) **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452 *sexies* c.p.), rinvenibile nella condotta di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- (v) **[reato di cui all'art. 137, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 *quaterdecies*, comma 1 della medesima legge, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;]
- (vi) **reato di cui all'art. 256, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 *quaterdecies*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero realizza o gestisce una discarica non autorizzata; in quella di chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; o in quella di chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b);
- (vii) **reato di cui all'art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- (viii) **reato di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- (ix) **reato di cui all'art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso;
- (x) **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452 *quaterdecies* c.p., ex art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rinvenibile nella condotta di chiunque, al fine

di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- (xi) **reato di cui all'art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, rinvenibile nella condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- (xii) **reato di cui all'art. 3 bis, L. 7 febbraio 1992, 150**, al ricorrere delle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- (xiii) **[reati di cui all'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549**, rinvenibile nella condotta di chi viola le disposizioni del presente articolo in tema di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive;]

13.2. Processi sensibili

La Società ha individuato quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei reati ambientali di cui agli artt. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- raccolta dei rifiuti;
- trasporto dei rifiuti;
- smaltimento dei rifiuti;
- gestione degli aspetti ambientali;
- manutenzione.

13.3. Protocolli di prevenzione

13.3.1. Protocolli generali di prevenzione

Alla gestione delle attività sensibili di cui sopra, si applicano i principi di carattere generale di seguito esposti:

Politica

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente e intende vincolare il proprio personale e i propri contraenti al rispetto di tale valore. A tal fine, adotta un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale sono resi espliciti gli obiettivi generali che la stessa persegue, quali:

- il divieto di privilegiare il risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- il divieto di adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo;
- l'impegno a garantire la conformità alla normativa in materia ambientale applicabile;
- l'impegno a garantire che le procedure adottate in materia siano sempre oggetto di adeguata comunicazione al personale dipendente e alle parti interessate, nonché di periodico aggiornamento.

Ruoli e responsabilità

La Società, in relazione ai soggetti responsabili di attività che hanno potenziali ricadute sull'ambiente, adotta un sistema di formale attribuzione di responsabilità tramite procure e deleghe, che devono essere formalmente accettate. Essa s'impegna inoltre a prevedere:

- un organigramma che includa le funzioni aziendali le cui attività hanno potenziali ricadute sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – del personale impiegato nelle singole funzioni aziendali deputate allo svolgimento di attività che impattano sull'ambiente, in conformità alle disposizioni di legge in materia e coerentemente alle esigenze organizzative.

Documentazione

La Società adotta una procedura per il controllo della documentazione relativa alla gestione ambientale, che definisca:

- ruoli e responsabilità in ordine alla gestione della documentazione (ad es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- criteri e modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione in materia.

Informazione e formazione

La Società adotta una procedura che disciplina le attività di informazione e formazione in materia ambientale, in cui siano definiti:

- ruoli e responsabilità relativi alla formazione sulla normativa rilevante e relative prescrizioni in materia nonché sulle attività da cui derivino potenziali impatti ambientali e sulle procedure approntate per il loro svolgimento, obbligatoria per tutti i dipendenti;
- criteri e modalità di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in funzione di eventuali modifiche di mansioni e/o dell'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, da cui possano derivare impatti ambientali significativi, e/o di intervenute modifiche normative in materia;
- contenuti, modalità e tempi di erogazione della formazione, modulati in funzione del ruolo ricoperto nonché della rilevanza – da un punto di vista di impatto ambientale – della Funzione/Unità.

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

La Società adotta una procedura finalizzata alla:

- individuazione degli aspetti ambientali rilevanti;
- valutazione della significatività degli impatti ambientali negativi (valutazione dei rischi ambientali);
- predisposizione di un sistema di controllo delle attività ritenute sensibili;
- individuazione dei soggetti deputati alle attività di controllo;
- individuazione dei soggetti incaricati del controllo;
- predisposizione di misure di controllo degli aspetti ambientali negativi, individuate in base al livello di accettabilità del rischio.

[Gestione delle emergenze ambientali

La Società adotta una specifica procedura per la gestione delle emergenze ambientali, che:

- individui gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisca ruoli, responsabilità e specifiche misure per il controllo delle situazioni di emergenza;
- individui i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica e di deterioramento dell'*habitat*;
- definisca tempi e modalità per lo svolgimento delle prove d'emergenza;

- individui le modalità di tenuta dei registri storici, in cui conservare gli esiti delle prove e delle simulazioni effettuate e le situazioni d'emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione circa l'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.]

La Società adotta, in relazione alle attività di *Audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, una procedura in cui:

- siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per il loro svolgimento;
- siano individuate le operazioni di verifica sull'effettiva attuazione delle attività suddette, nonché predisposte eventuali misure correttive delle stesse;
- siano definite le modalità di comunicazione dei risultati della suddetta attività all'organo apicale.]

13.3.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla raccolta dei rifiuti, i protocolli prevedono che:

- siano individuati ruoli e responsabilità ai fini della corretta codifica dei rifiuti nonché i soggetti deputati all'eventuale controllo analitico sugli stessi;
- sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti, al fine di impedirne ogni miscelazione illecita;
- sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti, in relazione alla loro tipologia e alla loro entità;
- qualora necessario, siano attivate le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta;
- sia garantito il monitoraggio dell'attività in oggetto nonché la comunicazione dei suoi esiti ai soggetti preposti;
- sia assicurata la disponibilità della relativa documentazione.

Per le attività relative al trasporto dei rifiuti, i protocolli prevedono che:

- siano individuati ruoli e responsabilità per l'esecuzione del trasporto, al fine di assicurare, anche nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

- sia garantito il controllo sulla corretta gestione degli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- sia assicurata la disponibilità della relativa documentazione.

Per le attività relative allo smaltimento dei rifiuti, i protocolli prevedono che:

- siano individuati ruoli e responsabilità per l'esecuzione dello smaltimento, al fine di assicurare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- [sia garantito il controllo sulla corretta gestione degli adempimenti, al fine di verificare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;]
- [sia monitorata periodicamente la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di *database* e di riepiloghi per codice CER, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);]
- sia assicurata la disponibilità della relativa documentazione.

Per le attività relative alla gestione dei residuali aspetti ambientali, i protocolli prevedono che:

- in relazione alla *protezione dei suoli*:
 - siano individuate misure idonee a prevenire ed evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee e, a tal fine, predisposto un sistema di monitoraggio;
 - siano diligentemente condotti gli interventi di manutenzione di seguito elencati; ?
 - siano individuate misure idonee al contenimento dell'inquinamento, da attivare in caso di emergenze ambientali;
 - siano individuati ruoli e responsabilità per l'effettuazione delle comunicazioni previste in caso di emergenze ambientali da cui siano derivati fenomeni di inquinamento;
 - sia assicurata la relativa documentazione;
- in relazione alla *protezione dell'aria*:

- siano individuate le attività che possono comportare emissioni in atmosfera;
- la Società sia dotata, ove previsto, delle autorizzazioni necessarie;
- sia assicurato il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti e il loro esito venga prontamente comunicato ai soggetti preposti;
- siano diligentemente condotti gli interventi di manutenzione di seguito elencati;
- sia assicurata la disponibilità della relativa documentazione;

Per le attività relative alla manutenzione, i protocolli prevedono che:

- siano effettuati interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito, al fine di limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;
- siano effettuati interventi di manutenzione periodica e programmata di attrezzature e impianti, al fine di impedire eventuali effetti negativi sull'ambiente derivati dal loro deterioramento;
- siano effettuati interventi straordinari, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali incidenti ambientali;

14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001)

14.1. Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati in tema di immigrazione clandestina:

- (iii) **delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, rinvenibile nella condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:
 - i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale.

14.2. Processi sensibili

La Società ha individuato, quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui agli artt. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione delle risorse umane.

14.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione delle risorse umane, i protocolli prevedono che:

- in sede di assunzione, la Funzione/Unità responsabile delle Risorse Umane verifichi la regolarità del permesso di soggiorno, anche in relazione alla scadenza, al fine di monitorarne la validità nell'arco di tutto il rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedirne la successiva modifica, al fine di una efficace tracciabilità dell'intero *iter* nonché di un suo più agevole controllo successivo.

15. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001)

15.1. Reati applicabili

Alla luce delle analisi svolte, si ritengono applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- (i) **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2 *bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), rinvenibile nella condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- (ii) **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), rinvenibile nella condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una

delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;
- (iii) **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2 *bis*), rinvenibile nella condotta di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (iv) **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), rinvenibile nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- (v) **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), rinvenibile nella condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ovvero in quella di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

15.2. Processi sensibili

La Società ha individuato quali processi sensibili, nell'ambito dei quali, cioè, è possibile che siano commessi alcuni dei reati tributari di cui agli artt. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, quelli di seguito elencati:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi e gestione delle consulenze;
- gestione delle sponsorizzazioni e dei rimborsi spese;
- gestione fiscale.

15.3. Protocolli di prevenzione

15.3.1. Protocolli generali di prevenzione

Si ritengono applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs.231/2001, i principi generali di comportamento condensati nei seguenti divieti:

- divieto di procedere a qualsiasi pagamento nell'interesse della Società che non sia supportato dalla relativa documentazione;
- divieto di procedere a qualsiasi pagamento a favore di soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- divieto di ricorrere a strumenti anonimi, quali ad esempio il denaro contante, per trasferimenti di importo rilevante;
- divieto di emettere fatture o rilasciare documenti, aventi analogo valore probatorio, per operazioni inesistenti;
- divieto di dichiarare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti, di valore probatorio equipollente, per operazioni inesistenti;
- divieto di effettuare registrazioni non veritiere e istituire fondi occulti o non registrati;
- divieto di ricorrere ad alienazioni simulate finalizzate a neutralizzare eventuali procedure di riscossione coattiva, a fini fiscali;
- divieto di fornire documenti e informazioni false nelle procedure di transazione fiscale;
- divieto di selezionare i fornitori per motivi diversi dall'interesse delle Società, quale, ad esempio, pregressi rapporti personali.

15.3.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi e gestione delle consulenze, i protocolli prevedono che:

- sia impedito utilizzare i fondi e le risorse della Società in assenza di formale autorizzazione;
- sia opportunamente verificata la corrispondenza tra il valore/prezzo del bene o servizio acquistato e il loro valore di mercato, nonché la corrispondenza tra la fattura emessa e il bene acquistato o la prestazione effettuata a favore della Società;
- sia assicurata la piena corrispondenza tra il beneficiario del pagamento e la controparte contrattuale effettivamente coinvolta nella transazione;
- ogni approvvigionamento di beni, servizi e consulenze sia supportato da idonea documentazione contrattuale, che abbia ad oggetto il contenuto specifico della prestazione richiesta;
- siano individuati preventivamente, nonché periodicamente aggiornati, i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco fornitori pubblicato dalla Società, nonché per il mantenimento o la cancellazione dal predetto elenco;
- siano preventivamente svolti sui potenziali fornitori idonei accertamenti tramite visura camerale, al fine di verificarne l'esistenza e l'effettiva operatività;
- siano predisposte anagrafiche relative ai fornitori ed esse siano puntualmente aggiornate in base al monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in modo da poter escludere quei soggetti che, pur possedendo formalmente i requisiti richiesti, non si siano dimostrati in concreto contraenti affidabili e trasparenti;
- sia individuato l'interlocutore della controparte contrattuale e il ruolo da questo ricoperto nel contesto della realtà aziendale e sia, altresì, accertata l'effettiva esistenza dei contatti con l'interlocutore del fornitore con cui si siano intrattenuti i rapporti commerciali;
- sia attuato un sistema di monitoraggio dei pagamenti, al fine di garantire la coincidenza tra ciò di cui è stato deliberato l'acquisto e ciò che è stato effettivamente consegnato alla Società;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente;
- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati e tracciati;
- siano documentate adeguatamente le ragioni sottostanti alla richiesta di consulenza e sia verificato il suo effettivo espletamento, anche attraverso specifici *report* al responsabile della Funzione/Unità;

- sia assicurata la congruità dell'importo corrisposto al consulente, nonché la rispondenza tra quanto riconosciutogli a titolo remunerativo e la tipologia della consulenza prestata.

Per le attività relative alla gestione delle sponsorizzazioni e dei rimborsi spese, i protocolli prevedono che:

- sia garantita la segregazione delle funzioni tra il soggetto deputato a proporre la sponsorizzazione e quello legittimato ad autorizzarla;
- la Società predetermini un *budget* annuale per la remunerazione dell'attività di sponsorizzazione, in modo da consentirne un efficace controllo di gestione; tutte le fasi relative alla relativa procedura di affidamento siano documentate e sia effettuato un meticoloso controllo sull'effettivo svolgimento della sponsorizzazione;
- sia effettuato, in ordine ai rimborsi spese, uno scrupoloso controllo sulla corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute, le quali dovranno, a tal fine, essere documentate in maniera formale e circostanziata, specificando la causale ed allegando la documentazione fiscale che le supporta.

Per le attività relative alla gestione fiscale, i protocolli prevedono che:

- siano individuate le Funzioni/Unità aziendali responsabili della tenuta della contabilità e sia assicurata la segregazione di funzioni tra le attività di rilevazione/registrazione contabile e quelle di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché di pagamento delle imposte;
- siano rispettati i termini previsti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni contabili e per il pagamento delle imposte;
- sia adeguatamente monitorato il procedimento di elaborazione del bilancio e dei conseguenti documenti fiscali, nonché quello di conservazione degli stessi, in modo tale da assicurare la piena corrispondenza di quanto in essi contenuto all'effettiva realtà aziendale;
- le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione a fini fiscali siano custoditi in modo tale da impedirne la distruzione o l'occultamento;
- nella gestione della contabilità e nella predisposizione delle dichiarazioni tributarie, sia garantita la segregazione delle funzioni, anche attraverso il ricorso a strumenti informatici che assicurino l'inserimento delle informazioni rilevanti e impediscano qualsiasi modifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria;

- qualora la gestione della contabilità sia affidata a soggetti terzi, questi siano tenuti contrattualmente a rispettare i protocolli di cui sopra;
- nell'ambito di eventuali controlli ispettivi, sia garantita la piena collaborazione con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza nonché l'impegno a fornire esclusivamente informazioni veritiere;
- sia regolamentato il procedimento di alienazione di beni mobili e immobili e di partecipazioni nonché quello per l'effettuazione di operazioni societarie straordinarie e siano individuati i soggetti responsabili;
- siano predisposte verifiche periodiche sulle buste paga, in particolare sulla loro corrispondenza con gli importi effettivamente versati a titolo remunerativo.